



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

VISTO il R.D. 18 novembre 1923, n.2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato ed il relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924, n.827, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

VISTA la legge 23 agosto 1998, n. 400 recante disciplina dell'attività di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 303 recante il nuovo "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" che ha disposto, tra l'altro, l'autonomia contabile e di bilancio del Segretariato Generale e di quelle strutture aventi compiti rientranti nelle funzioni istituzionali della Presidenza medesima, a norma dell'art. 11 della Legge 15 marzo 1997 n. 59;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante "Legge di contabilità e finanza pubblica" e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 novembre 2010 recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 2020, recante l'approvazione del Bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2021 e per il triennio 2021-2023;

VISTA la legge 30 dicembre 2020, n. 178, di approvazione del "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023";

VISTO i decreti del Presidente della Repubblica 12 febbraio 2021, di costituzione del nuovo Governo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale al Ministro On. Fabiana Dadone è stato conferito l'incarico per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 febbraio 2021, con il quale è stata conferita la delega di funzioni al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Prof. Roberto Garofoli;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 febbraio 2021, con il quale è stato conferito al Pres. Roberto Chieppa l'incarico di Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2021, con il quale al Ministro per le politiche giovanili, On. Fabiana Dadone, è stata conferita, tra le altre, la delega in materia di anniversari nazionali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 dicembre 2012, recante l'istituzione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Segretariato generale – di una struttura di missione denominata "Struttura di missione per la commemorazione del centenario della prima guerra mondiale", confermata, con modificazioni, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 20 aprile 2021 al n. 1536, e ridenominata "Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni", operante alle dirette dipendenze del Ministro per le politiche giovanili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 aprile 2021, registrato alla Corte dei Conti in data 3 maggio 2021 al n. 1026, con il quale al dott. Paolo Vicchiarello è stato conferito l'incarico dirigenziale di livello generale di Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni;

VISTO il decreto del Segretario Generale 14 maggio 2021 di conferimento della delega al dott. Paolo Vicchiarello, Coordinatore della Struttura di missione per la valorizzazione degli anniversari nazionali e della dimensione partecipativa delle nuove generazioni, alla gestione - unitamente ai relativi poteri di spesa - delle risorse finanziarie esistenti sui capitoli 185, 203, 204, 208, 210, 211, 212, 215, 216, 240, 247, 257, 267, 903, 904, 916, 981, 986 iscritti nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale – del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario 2021, e per gli esercizi finanziari successivi, salvo revoca espressa;

PREMESSO CHE

- con atto ritualmente notificato, la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale (già GIA.FI. COSTRUZIONI S.p.A.), con sede legale in Roma, ha citato in giudizio innanzi al Tribunale di Roma, la Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché il Consorzio Forte s.c.a.r.l. in liquidazione, con sede legale in Cagliari, deducendo di essersi aggiudicata l'appalto relativo al terzo lotto degli interventi infrastrutturali e complementari connessi alla organizzazione, presso l'isola di La Maddalena, del grande evento relativo alla Presidenza Italiana del G8 e di aver ricevuto, nel corso del rapporto, ordini di servizio comportanti significative modifiche al progetto originario e che le erano state richieste progettazioni e lavorazioni aggiuntive, con maggiori oneri a suo carico; lamentava, inoltre, l'aggravio dei costi correlato anche alla scarsa collaborazione della parte committente e ad imprevisti occorsi durante l'esecuzione delle opere; precisava, altresì, che si erano verificate rilevanti divergenze in sede di registrazione contabile delle opere, sia con riferimento alla quantità che in relazione ai prezzi applicati. Ha chiesto, dunque, l'accertamento e la declaratoria della fondatezza e della tempestività delle riserve nn. 5, 6, 7, da 9 a 12, da 14 a 79, da 82 a 86, da 88 a 90 e, per l'effetto, la condanna della parte committente al pagamento, in suo favore, della complessiva somma di € 55.972.516,22 ovvero del diverso importo accertato come dovuto, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria. Ha chiesto, inoltre, l'accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno economico e finanziario pari ad € 610.836,28 causatole all'inadempimento della parte committente, nonché del lucro cessante per € 35.000.000,00 in ragione della mancata percezione dell'utile per la ristrutturazione dell'immobile meglio indicato in atti e, per l'effetto, la condanna della parte convenuta al pagamento delle suindicate somme ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria. Ha chiesto, poi, l'accertamento e la declaratoria del diritto al risarcimento del danno non patrimoniale per la rilevanza che la vicenda ha avuto sull'opinione pubblica in ambito nazionale ed internazionale e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al risarcimento del predetto danno nella misura ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa. In via subordinata, nel caso di rigetto delle domande principali, parte attrice ha chiesto le medesime somme a titolo di arricchimento senza causa. Nell'ipotesi di mancato accoglimento delle domande da ultimo citate, in via ulteriormente subordinata, ha chiesto le medesime somme a titolo di responsabilità contrattuale *ex* artt. 1375 e 1358 c.c.. Per l'ipotesi di mancato accoglimento delle su citate domande, ha chiesto in via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, l'accertamento e la declaratoria della responsabilità precontrattuale di parte convenuta per violazione dei doveri di correttezza e buona fede oggettiva e, per l'effetto, la condanna di parte convenuta al pagamento delle somme di cui sopra *ex* art. 1338 c.c.;
- la Presidenza del Consiglio dei ministri si è costituita in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, chiedendo il rigetto delle domande di parte attrice;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

- con la sentenza n. 12976/2020, il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle domande della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., ha condannato la Presidenza del Consiglio dei ministri - Struttura di missione al pagamento, in favore della predetta società, della complessiva somma di € 5.157.291,73; ha rigettato ogni altra domanda proposta dall'attrice in via principale; ha rigettato la domanda restitutoria spiegata dalla parte convenuta in via riconvenzionale; ha condannato la parte convenuta alla rifusione, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., delle spese del giudizio, liquidandole in complessivi € 67.959,00 – di cui € 2.959,00 per spese vive ed € 65.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge; ha posto in via definitiva a carico della parte convenuta il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto; ha disposto la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la parte convenuta e la terza intervenuta;

TENUTO CONTO CHE:

- la sentenza non è stata appellata sulla base delle considerazioni dell'Avvocatura Generale dello Stato che, con nota n. 32768343 del 29 marzo 2021 ha chiarito: *“l'inopportunità dell'appello in via principale, come già anticipato per le vie brevi, considerato il rischio elevato di un'impugnazione incidentale ad istanza di parte attrice, con riproposizione integrale delle riserve aventi ad oggetto richieste di extra-costi per oltre 55 milioni di euro, di gran lunga superiore alle riserve ritenute fondate, per un importo di circa 5 milioni di euro, dal Tribunale che, peraltro, sarebbero solo in parte interessate dalle contestazioni in appello”* e né risulta essere stata impugnata da controparte;
- la sentenza pubblicata in data 28 settembre 2020, non è stata notificata ma è divenuta inopugnabile;
- con istanza del 29 aprile 2021, acquisita al prot SMCGM n. 662 dell'11 maggio 2021, i curatori fallimentari della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., sottoposta a procedura fallimentare giusta provvedimento del Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare – del 20 giugno 2018, hanno diffidato l'amministrazione a provvedere al pagamento del complessivo importo di euro 5.255.093,53;
- sull'imponibile vanno liquidati gli interessi legali decorrenti dalla data di deposito della sentenza al 20 settembre 2021 nella misura di euro 1.035,70;
- il D.A.G.L., con nota prot. DAGL_UCCG_4.3.22/6373 del 30 aprile 2021 ha invitato questo Ufficio a dare seguito alla citata sentenza n. 12976/2020;

TENUTO CONTO che con nota del 26 maggio 2021 prot. n. SMCGM0000760 è stata inoltrata al Segretario Generale la richiesta di assenso all'integrazione della somma complessiva pari ad euro 5.256.129,23 sul capitolo 203 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, denominato “Spese inerenti il contenzioso e le attività residuali connesse alle competenze attribuite alla Struttura di missione per gli anniversari di interesse nazionale e la promozione degli eventi sportivi nazionali e internazionali”;

TENUTO CONTO dell'autorizzazione del Segretario Generale all'integrazione sul capitolo 203 di euro 5.256.129,23, acquisita agli atti con prot. n. SMCGM0000808 del 7 giugno 2021;

TENUTO CONTO della nota con data 11 giugno 2021 prot. n. SMCGM0000854 con la quale è stato richiesto all'Ufficio del bilancio e per il riscontro di regolarità amministrativo-contabile lo stanziamento di euro 5.256.129,23 sul capitolo 203;

TENUTO CONTO del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 204/Bil del 16 luglio 2021, acquisito agli atti con prot. n. SMCGM0001065 del 20 luglio 2021 - di variazione in aumento dal “Fondo di riserva” - sia in termini di competenza che di cassa, dello stanziamento sul capitolo 203, piano gestionale 1, esercizio finanziario 2021 iscritto nel C.D.R. 1 – Segretariato Generale - della somma di euro



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

5.256.129,23;

TENUTO CONTO:

- della fattura n.13 del 15 ottobre 2021 di euro 5.256.036,36 emessa da C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. con Socio Unico (di cui euro 4.787.191,66 di imponibile ed euro 468.844,70 a titolo di iva);
- della comunicazione con pec del 29 aprile 2021 con la quale viene indicato l'iban da utilizzare per il pagamento della fattura sopra citata, il cui beneficiario risulta essere "Fallimento n. 498/2018 a carico di C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A.";
- che il pagamento viene effettuato a favore del Fallimento n. 498/2018 "C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A." e quest'ultimo non rientra fra i soggetti destinatari dell'obbligo di cui all'elenco dell'art. 3 legge 13 agosto 2010 n. 136, per cui non si rende necessaria la dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari, anche in quanto il pagamento viene effettuato sul conto della procedura fallimentare ed è sempre rintracciabile;
- che la richiesta del documento unico di responsabilità contributiva, non è esperibile nei confronti della procedura fallimentare poiché, a seguito della dichiarazione di fallimento dell'appaltatore, il credito maturato a titolo di corrispettivo dell'appalto è acquisito alla massa, con la conseguenza che un eventuale successivo pagamento in considerazione delle irregolarità contributive commesse dalla società *in bonis*, risulta inefficace *ex art 44* legge fallimentare;
- che l'art. 48 *bis* d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, concernente la verifica fiscale da effettuarsi tramite Equitalia Servizi S.p.A., non si applica laddove il beneficiario del pagamento risulti sottoposto a procedura fallimentare trovando, invece, applicazione le specifiche norme contenute nel titolo II, Capo IV, d.P.R. n. 602/1973;

TENUTO CONTO che nulla osta al pagamento della citata fattura di euro 5.256.036,36 con imputazione della spesa sul capitolo 203 pg. 1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021;

TENUTO CONTO che ai sensi dell'articolo 1, comma 629, lettera b) della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e di quanto successivamente disposto dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 si provvede ad accantonare gli importi relativi all'iva i quali verranno versati con successivo ordine di pagare secondo quanto stabilito dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 23 gennaio 2015 e ss.mm.ii.;

TENUTO CONTO della regolarità amministrativo-contabile della documentazione;

TENUTO CONTO della disponibilità di competenza e di cassa sul capitolo 203 pg. 1;

TENUTO CONTO che ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, è stata attivata la procedura per la pubblicazione sul sito istituzionale dei provvedimenti amministrativi a firma dei dirigenti;

DECRETA:

La liquidazione dell'importo netto di € 4.787.191,66 (quattromilionisettecentottantasettemilacentonovantuno/66 euro) e l'emissione dell'ordine di pagare ad impegno contemporaneo mediante accredito sul conto corrente bancario con iban IT37R0200805340000105291457 intestato a "Fallimento n. 498/2018 C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. con socio unico", a saldo della fattura n.13 del 15 ottobre 2021 emessa dalla società C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. con Socio Unico con sede in Roma, alla Via Alessandro Torlonia n. 15, codice fiscale 03515570483, partita iva 04953271006.

Il versamento di euro 468.844,70 dell'iva avverrà con successivo ordine di pagare.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

STRUTTURA DI MISSIONE PER LA VALORIZZAZIONE DEGLI ANNIVERSARI NAZIONALI E DELLA DIMENSIONE PARTECIPATIVA DELLE NUOVE GENERAZIONI

Alla copertura finanziaria del predetto importo si farà fronte con le risorse all'uopo disponibili, per l'intervento di cui trattasi, sul capitolo n. 203 pg. 1 iscritto nel CDR 1 - Segretariato Generale - del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - esercizio finanziario 2021.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio del bilancio e per il riscontro della regolarità amministrativo-contabile per gli ulteriori adempimenti di competenza.

Il Coordinatore
Dott. Paolo Vicchiarello



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
Sedicesima (già Terza) Sezione Civile
in funzione di

Sezione specializzata in materia d'impresa

così composto:

Dott. Giuseppe Di Salvo	<i>presidente</i>
Dott. Stefano Cardinali	<i>giudice</i>
Dott.ssa Clelia Buonocore	<i>giudice rel.</i>

riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 2884 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2013 e vertente

TRA

C.G.F. COSTRUZIONI GENERALI S.p.A. unipersonale (già GIA.FI COSTRUZIONI S.p.A.), con sede in Roma, alla Via Alessandro Torlonia n. 15 (C.F. 03515570483; P. IVA 04953271006), in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Boezio n. 2, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Izzo, Alessandro Vinci Orlando e Linda Cilia, che la rappresentano e difendono per mandato a margine della comparsa di costituzione di nuovi difensori.

Attrice

E

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, STRUTTURA DI MISSIONE PER LE



CELEBRAZIONI DEL 150° ANNIVERSARIO DELL'UNITA' NAZIONALE e UNITA' TECNICA DI MISSIONE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t., rappresentati e difesi *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui Uffici - in Roma, alla Via dei Portoghesi n. 12 - sono domiciliati.

Convenuti

NONCHE'

CONSORZIO FORTE s.c.a r.l. in liquidazione, con sede legale in Cagliari, alla Via Carbonia n. 10 (C.F. 03197190923), in persona del liquidatore e legale rappresentante p.t., Ing. Giorgio Pavan, elettivamente domiciliata in Roma, al Viale G. Mazzini n. 142, presso lo studio dell'Avv. Claudia De Curtis che, con gli Avv.ti Giovanni M. Lauro, Anna Ingianni e Cecilia Savona del Foro di Cagliari, la rappresenta e difende per mandato a margine della comparsa di intervento volontario.

Terza intervenuta

CONCLUSIONI:

per l'attrice (come da memoria ex art. 183, VI co., n. 1, c.p.c.): "Voglia il Tribunale, *contrariis rejectis*, i) accertare e dichiarare la fondatezza e la tempestività delle riserve nn. 5, 6, 7, 9, 10, 11, da 14 a 42, da 45 a 78, 86, 12, 43, 44, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89 e 90 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la parte committente si è resa inadempiente alle obbligazioni derivanti dal contratto di appalto n. 54 dell'1 agosto 2008 e dai "successivi sviluppi" che il rapporto contrattuale ha avuto a seguito delle modifiche e/o integrazioni richieste dalla medesima parte committente ed eseguite dall'appaltatore, e, per l'effetto, condannare la parte committente al pagamento, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale, della complessiva somma di euro 55.972.516,22 ovvero del diverso importo accertato come dovuto, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; ii) accertare e dichiarare che l'inadempimento della parte committente ha causato alla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale un danno economico e finanziario pari ad euro 610.836,28 oltre che



un lucro cessante per euro 35.000.000,00 in ragione della mancata percezione dell'utile per la ristrutturazione dell'immobile meglio indicato in atti e, per l'effetto, condannare la parte committente al pagamento delle suindicate somme ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; *iii*) accertare e dichiarare, inoltre, che anche in considerazione della rilevanza che la vicenda ha avuto sull'opinione pubblica in ambito nazionale ed internazionale, l'inadempimento della parte committente ha cagionato alla società attrice un danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del predetto danno, nella misura ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa; *iv*) in via subordinata, accertare e dichiarare che, a seguito degli ordini di servizio impartiti dalla committente successivamente alla conclusione del contratto di appalto ed aventi ad oggetto la richiesta di realizzazione di opere ulteriori, la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale ha sostenuto costi per euro 55.972.516,22, con conseguente arricchimento senza causa della medesima committente, e, per l'effetto, condannare quest'Ultima al pagamento, in favore dell'attrice, dell'indicata somma di euro 55.972.516,22, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria. In via riconvenzionale e subordinata, nell'ipotesi di rigetto delle domande spiegate in via principale e/o di accoglimento dell'eccezione di inefficacia o di invalidità del contratto stipulato *inter partes*, accertare l'inadempimento della parte committente, anche ex artt. 1375 e 1358 c.c., e la conseguente responsabilità contrattuale, confermare e dichiarare la fondatezza e la tempestività delle riserve nn. 5, 6, 7, 9, 10, 11, da 14 a 42, da 45 a 78, 85, 12, 43, 44, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89 e 90 e, per l'effetto, condannare "queste ultime", in solido tra loro, al pagamento, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale ed a titolo di ristoro del danno, della complessiva somma di euro 55.972.516,22 ovvero del diverso importo accertato come dovuto, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; accertare e dichiarare che l'inadempimento della parte committente ha causato alla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale un ulteriore danno economico e finanziario pari ad euro 610.836,28 oltre che un lucro cessante per euro 35.000.000,00 in ragione della mancata percezione dell'utile per



la ristrutturazione dell'immobile meglio indicato in atti e, per l'effetto, condannare la parte committente al pagamento delle suindicate somme ovvero dei maggiori o minori importi ritenuti di giustizia, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; *iii*) accertare e dichiarare, inoltre, che anche in considerazione della rilevanza che la vicenda ha avuto sull'opinione pubblica in ambito nazionale ed internazionale, l'inadempimento della parte committente ha cagionato alla società attrice un danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare la stessa al risarcimento del predetto danno, nella misura ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa. In via riconvenzionale ed ulteriormente subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto delle domande di cui sopra, accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale dei convenuti per violazione dei doveri di correttezza e buona fede "oggettiva e di legge" in relazione al compimento delle attività necessarie per ottenere la registrazione, da parte della Corte dei Conti, del contratto *inter partes*, e, per l'effetto, condannare gli Stessi, ex artt. 1337 e 1338 c.c., al risarcimento del danno conseguente alle riserve nn. 5, 6, 7, 9, 10, 11, da 14 a 42, da 45 a 78, 85, 12, 43, 44, 79, 82, 83, 84, 85, 88, 89 e 90 e, quindi, al pagamento, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale, della complessiva somma di euro 55.972.516,22 ovvero del diverso importo accertato come dovuto, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; accertare e dichiarare che il contegno della parte committente, in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1338 c.c e delle regole di correttezza e buona fede oggettiva, ha cagionato alla società attrice un danno economico e finanziario pari ad euro 610.836,28 e, per l'effetto, condannare la parte committente al pagamento della suindicata somma ovvero del maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria; *iii*) accertare e dichiarare, inoltre, che anche in considerazione della rilevanza che la vicenda ha avuto sull'opinione pubblica in ambito nazionale ed internazionale, il contegno della parte committente, posto in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 1338 c.c e delle regole di correttezza e buona fede oggettiva, ha cagionato alla società attrice un danno non patrimoniale e, per l'effetto, condannare la predetta parte committente al risarcimento di tale danno,



nella misura ritenuta di giustizia e determinata in via equitativa. In via riconvenzionale, ulteriormente subordinata e residuale, accertare e dichiarare che, a seguito degli ordini di servizio impartiti dalla parte committente successivamente alla conclusione del contratto di appalto ed aventi ad oggetto la richiesta di realizzazione di opere ulteriori, l'appaltatore ha sostenuto costi per euro 55.972.516,22, generanti indebito oggettivo e arricchimento senza causa in favore della parte committente; per l'effetto, condannare quest'Ultima al pagamento, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale, della predetta somma, oltre interessi legali e moratori e rivalutazione monetaria. In ogni caso, con vittoria di spese di lite”;

per la parte convenuta: “Piaccia al Tribunale a) dichiarare l'invalidità e, in via subordinata, l'inefficacia del contratto e dell'atto aggiuntivo, per la mancata registrazione da parte della Corte dei Conti; b) rigettare le riserve avanzate dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale dacché inammissibili, improcedibili e del tutto infondate; c) in accoglimento della domanda riconvenzionale, condannare la società attrice alla restituzione dell'importo di euro 1.496.975,90, oltre interessi, conformemente a quanto certificato nell'atto di collaudo tecnico amministrativo quale risultato dell'effettivo importo netto dei lavori eseguiti e collaudati, detratti gli acconti corrisposti all'Impresa. Con vittoria di spese di lite”

per la terza intervenuta: “Piaccia al Tribunale accogliere le domande proposte dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale con ogni consequenziale pronuncia, anche in ordine alle spese di lite”.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale (già Gia.Fi. Costruzioni S.p.A.) deduceva che

➤ a seguito di procedura informale era rimasta aggiudicataria - quale migliore offerente, con un ribasso del 6,08% - dell'appalto relativo al terzo lotto degli interventi infrastrutturali e complementari connessi alla organizzazione,



presso l'isola di La Maddalena, del grande evento relativo alla presidenza italiana del Vertice G8;

➤ il terzo lotto aveva ad oggetto le strutture ricettive per i Capi di Stato e le Delegazioni, da realizzare - in base al progetto preliminare posto a base di gara - su due corpi di fabbrica, ovvero mediante ristrutturazione dell'ex Ospedale Marittimo Militare e con l'edificazione di un nuovo corpo di fabbrica disposto a nord rispetto all'ex Ospedale;

➤ nel progetto preliminare posto a base di gara la spesa per la realizzazione delle opere del terzo lotto era indicata in euro 63.840.525,00 per lavori ed attività - comprensivi di euro 1.982.625,00 per oneri della sicurezza, non soggetti al ribasso - ed in euro 1.586.100,00 per oneri della progettazione, al netto;

➤ attesa l'urgenza degli interventi e la previsione della data del 31 maggio 2009 per l'ultimazione dei lavori, già con verbale del 21 luglio 2008 era stata effettuata la consegna delle aree di intervento, con espressa avvertenza che da tale data sarebbero decorsi i 293 giorni naturali e consecutivi entro i quali ultimare le opere;

➤ indi, in data 10 agosto 2008 era stato stipulato il contratto di appalto n. 54, relativo alle opere di cui al cennato terzo lotto, tra essa appaltatrice e la Struttura di Missione per la Celebrazione del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, "*quale Ente Appaltante per conto del Soggetto Attuatore individuato dal Commissario Delegato giusta O.P.C.M. n. 3684 del 3 giugno 2008*";

➤ con il cennato contratto le erano state affidate la progettazione definitiva ed esecutiva e la realizzazione delle opere di cui al progetto preliminare posto a base di gara;

➤ con il medesimo contratto era stato pattuito un corrispettivo a misura, secondo il prezzario di riferimento (ovvero quello della Regione Sardegna), da assoggettare al ribasso del 6,08%, con espressa specificazione che l'elenco prezzi, eventualmente integrato dalle ulteriori analisi emergenti dalla progettazione, avrebbe costituito il fondamentale parametro ai fini della liquidazione degli stati di avanzamento.



Ciò premesso l'attrice deduceva che, nel corso del rapporto, le erano stati impartiti ordini di servizio che avevano comportato significative modifiche al progetto originario, e le erano state richieste progettazioni e lavorazioni aggiuntive, con maggiori oneri a suo carico; lamentava, inoltre, l'aggravio dei costi correlato anche alla scarsa collaborazione della parte committente e ad imprevisti occorsi durante l'esecuzione delle opere; precisava, altresì, che si erano verificate rilevanti divergenze in sede di registrazione contabile delle opere, sia con riferimento alle quantità che in relazione ai prezzi applicati.

Indi la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale (già Gia.Fi. Costruzioni S.p.A.), richiamati puntualmente gli ordini di servizio ad essa impartiti, le modifiche richieste e gli ulteriori eventi significativi occorsi tanto durante l'esecuzione delle opere che dopo la relativa ultimazione, ed illustrate le riserve che si era trovata costretta ad iscrivere, rassegnava le conclusioni richiamate in premessa.

Instaurato il contraddittorio, con un'unica comparsa si costituivano - a mezzo dell'Avvocatura dello Stato - la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Protezione Civile, la Struttura di Missione per le Celebrazioni del 150° Anniversario dell'Unità Nazionale e l'Unità Tecnica di Missione che, in via preliminare, eccepivano la nullità ed, in subordine, l'inefficacia del contratto di appalto dedotto in lite, per la "mancata registrazione da parte della Corte dei Conti"; eccepivano, comunque, l'infondatezza delle pretese avanzate dall'appaltatrice, illustrando le proprie contestazioni con riferimento a ciascuna delle riserve iscritte dall'appaltatrice; infine, spiegavano domanda riconvenzionale volta ad ottenere la restituzione della complessiva somma di euro 1.496.975,90, oltre accessori, atteso che il corrispettivo spettante alla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale era pari a complessivi euro 85.077.102,85, laddove la predetta società appaltatrice aveva già ricevuto acconti per il maggior importo di euro 86.574.078,75.

Con atto depositato l'11 luglio 2014 spiegava intervento volontario, adesivo dipendente, il Consorzio Forte s.c. a r.l. in liquidazione, cui la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale, con contratto del 9 settembre 2008, aveva affidato



in subappalto i lavori di realizzazione del “blocco est” della Residenza del Forte Carlo Felice.

Acquisita documentazione conferente la causa veniva trattenuta in decisione; disposta la rimessione sul ruolo istruttorio per l’espletamento di C.T.U., la causa veniva nuovamente trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Eccezione di nullità o, in subordine, di inefficacia del contratto di appalto dedotto in lite.

In apertura di motivazione, atteso il tenore dell’eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute, par d’uopo rimarcare che - come evidenziato anche dalla Suprema Corte - in linea generale ed astratta, per i contratti della P.A. soggetti al controllo preventivo, il visto di registrazione da parte della Corte dei Conti costituisce non requisito di validità del contratto bensì condizione di efficacia dello stesso (in tal senso, Cass. Civ., Sez. I, 12 maggio 2015, n. 9636; conf., Cass., n. 14724/2001; Cass., 13582/2006).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che, avuto riguardo alle peculiarità della vicenda dedotta in lite, l’eccezione di cui sopra si palesi immeritevole di seguito.

Come noto il contratto di appalto per cui è causa aveva ad oggetto interventi infrastrutturali e complementari connessi alla organizzazione, presso l’isola di La Maddalena, del Vertice G8.

Va, poi, rilevato che - per quanto inferibile dagli atti e, comunque, incontestato tra le parti - con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007 veniva disposto quanto segue: *“La Presidenza italiana del G8, ricoperta dal 1° gennaio 2009 al 31 dicembre 2009, e tutte le manifestazioni e gli incontri ad essa connessi che si terranno nello stesso periodo sono dichiarati «grande evento» ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 bis, comma 5, del decreto-*



legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401”.

E ciò - come precisato nelle premesse del cennato Decreto - *“ravvisata, quindi, la necessità di adottare misure di carattere straordinario ed urgente per assicurare il regolare svolgimento del grande evento, nell'ambito di operatività delle disposizioni contenute nel citato comma 5 dell'art. 5 bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401”.*

Orbene, il citato D.L. 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile”, all'articolo 5, comma 1, contempla, tra i compiti della protezione civile, oltre alle calamità naturali ed alle catastrofi, anche “altri grandi eventi, che determinino situazioni di grave rischio”.*

Per i fini che ci occupano assume, poi, rilievo l'art. 5 bis, V co., del medesimo D.L. n. 343/2001, che così recita: *“Le disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [relativamente allo stato di emergenza ed al potere di ordinanza], si applicano anche con riferimento alla dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile e diversi da quelli per i quali si rende necessaria la delibera dello stato di emergenza”.*

In sintesi, dunque - come condivisibilmente argomentato dall'attrice - in forza del citato disposto dell'art. 5 bis del D.L. n. 343 del 2001 e della dichiarazione contenuta nel Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 21 settembre 2007, per l'attuazione degli interventi relativi al *“grande evento”* della presidenza italiana del G8, il Dipartimento *“provvede anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e secondo i criteri indicati nel decreto di dichiarazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico”*, ovvero mediante gli strumenti previsti dall'art. 5 della L. 24 febbraio 1992, n. 225, istitutiva del Servizio nazionale della protezione civile.



Va, infine, rimarcato che, con norma di interpretazione autentica trasfusa nell'art. 14 del D.L. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, è stato previsto testualmente che l'art. 5 della L. n. 225 del 1992, e l'art. 5 *bis*, V co., del D.L. n. 343 del 2001 “si interpretano nel senso che i provvedimenti adottati ai sensi delle predette disposizioni non sono soggetti al controllo preventivo di legittimità di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20”.

In definitiva, dunque, alla luce di quanto sopra evidenziato deve ritenersi che il contratto di appalto per cui è causa, avente ad oggetto interventi infrastrutturali e complementari connessi alla organizzazione, presso l'isola di La Maddalena, del Vertice G8 nell'ambito del “grande evento” della presidenza italiana del G8, non fosse soggetto al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti.

D'altro canto a diversa determinazione non potrebbe condurre la circostanza che sia stato successivamente decretato lo spostamento del Vertice G8 da La Maddalena a L'Aquila.

Ed infatti, l'art. 17 del D.L. 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, dopo aver previsto, al primo comma, il trasferimento a L'Aquila del “grande evento”, al secondo comma faceva salvi i provvedimenti ed atti già emanati, prevedendo testualmente quanto segue: *“Per effetto di quanto disposto dal comma 1, ed in funzione della nuova localizzazione dell'evento predetto nonché dell'ottimizzazione degli interventi realizzati, in corso o programmati sulla base dell'ordinanza n. 3629 del 20 novembre 2007, e successive modificazioni, sono fatti salvi gli effetti prodotti dalle ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri adottate sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 21 settembre 2007, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 24 settembre 2007. Le medesime ordinanze continuano ad applicarsi per assicurare il completamento delle opere in corso di realizzazione nella Regione Sardegna”*.

Va, quindi, disattesa l'eccezione preliminare sollevata dalle parti convenute e volta a far valere l'invalidità o, in subordine, l'inefficacia del cennato contratto.



Peraltro, non par superfluo rimarcare che le parti convenute hanno formulato l'eccezione in parola avendo riguardo non alle previsioni dell'originario contratto di appalto - stipulato l'1 agosto 2008 ed approvato dal Soggetto Attuatore il 28 agosto 2008 - bensì a quelle (meno favorevoli per l'appaltatrice) trasfuse nell'atto aggiuntivo sottoscritto solo dopo che le opere erano state ultimate ed erano in fase di collaudo.

Passando, dunque, all'esame delle richieste avanzate dalla società attrice in correlazione con le riserve (contabili e risarcitorie) già iscritte, va preliminarmente rimarcato che, pur palesandosi del tutto condivisibili le conclusioni rassegnate dal C.T.U. sulla scorta degli accertamenti svolti e delle correlate valutazioni tecniche, non si terrà conto, in questa sede, dei rilievi del Consulente d'Ufficio in merito alla intempestività, anche solo parziale, di talune delle riserve iscritte dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A.; e tanto in considerazione del fatto che le parti convenute non hanno formulato – se non nei limiti di seguito indicati – tempestiva e rituale eccezione di decadenza dell'appaltatrice, per non aver tempestivamente iscritto ed esplicitato le suddette riserve.

Si procederà previamente al vaglio delle riserve passibili di trovare accoglimento, alla luce dei condivisibili accertamenti svolti dal C.T.U..

RISERVA N. 6

Con la predetta riserva la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha chiesto l'importo di euro 1.515.011,40 oltre interessi di mora per la mancata contabilizzazione *delle opere eseguite a seguito dell'ordine di servizio n. 3 del 7 agosto 2008*".

Segnatamente la riserva all'attenzione è stata così esplicitata: *“Con il citato O.d.S. il Direttore dei Lavori, su richiesta del Dipartimento della protezione civile, ha ordinato all'impresa la realizzazione, in un brevissimo lasso di tempo, in scala 1 a 1 di due tipologici delle suite da mq 70 e da mq 45 per poter essere visionate da enti e delegazioni. L'impresa si è diligentemente e responsabilmente attivata ed in data 10 ottobre ha consegnato l'opera completa di arredi. Ciò premesso, con la presente riserva l'Impresa richiede il ristoro dei costi sostenuti, e delle prestazioni rese, al netto del ribasso d'asta (€ 762.826,41), oltre alle spese*



generali e l'utile d'impresa (pari al 26,5% = € 202.149 = € 964.975,41) nonché le maggiorazioni contrattualmente previste del 57% = € 550.035,99”.

Orbene, dalla documentazione in atti emerge che effettivamente alla fine di agosto del 2008 il Direttore dei lavori ha ordinato all'odierna attrice la realizzazione delle due camere campione; risulta, del pari, dagli atti che l'appaltatrice ha prontamente adempiuto al cennato ordine di servizio, realizzando le camere campione entro il mese di ottobre del 2008.

Pertanto – come evidenziato anche dal C.T.U. – la riserva all'attenzione si palesa fondata (sia pur per il minor importo di seguito indicato), non essendovi elementi per ritenere che la prestazione in questione fosse già compresa nell'oggetto dell'appalto (a misura) e “remunerata” dal corrispettivo fissato in contratto.

Sul punto, il Tribunale ritiene di fare proprie le considerazioni espresse dal C.T.U., che ha così argomentato: *“Non ci sono dubbi che l'Impresa abbia realizzato le due camere campione, con grande urgenza, su ordine della committenza, emesso non più di un mese dopo l'inizio dei lavori. La motivazione di rigetto della riserva da parte della Committente è infatti priva di fondamento tecnico, soprattutto nell'ottica dell'appalto “a misura” che era stato affidato.*

In un appalto a misura non c'è lavorazione che possa ritenersi “sottintesa” o inclusa nell'appalto, proprio perché in un appalto a misura l'Impresa si responsabilizza sui prezzi unitari delle varie voci di lavoro alla stessa commissionata, e non certo sulla realizzazione, ad un determinato prezzo, di un'opera finita. Se la Committenza avesse voluto includere la realizzazione delle due suites campione nel contratto iniziale (peraltro da realizzare in un separato ed autonomo volume, da realizzare all'uopo) avrebbe potuto inserirle nel computo metrico estimativo di stima ed includerle negli oneri a carico dell'Impresa. Così non è avvenuto e non risulta dal contratto.

La parte Convenuta non eccepisce che nel “progetto preliminare” a base di gara tale prestazione fosse espressamente prevista; riferisce solo che nell'ambito della realizzazione di un hotel 5 stelle deve ritenersi compresa. Questo parere potrebbe (in astratto) essere solo parzialmente condivisibile in un appalto “a



corpo” (se gli elaborati tecnici e contrattuali prevedessero espressamente tale incombenza, a prescindere dalle quantità), ma non lo si può condividere per un appalto a misura; peraltro, che tale prestazione non fosse compresa nel contratto è confermata dal fatto che il D.L. ha sentito la necessità di ordinarla a mezzo di specifico O.d.S.”.

Va, ora, evidenziato che il medesimo C.T.U., valutando nel *quantum* la pretesa dell'appaltatrice, ha rilevato come la somma richiesta con la riserva in oggetto, fosse *“non adeguatamente documentata per alcune delle voci di lavoro eseguito, o per quanto attiene alle forniture, e quindi all’effettivo maggiore onere sopportato dall’Impresa per la realizzazione delle due camere campione”*.

In particolare il C.T.U., sulla scorta della documentazione allegata, ha evidenziato quanto segue: *“E’ documentato che l’impresa ha dovuto allestire due nuove strutture per ospitare le due camere campione, in un’area nei pressi dell’ingresso del cantiere, dovendo predisporre fondazioni, strutture, copertura, tamponature, non essendo a settembre del 2008 disponibili gli spazi interni nei quali allestire le due camere campione. Quindi, vanno riconosciute tutte le lavorazioni strutturali, di sottofondo e di murature che vengono inserite dall’impresa tra i costi per la realizzazione delle camere campione, in quanto si tratta di lavori che l’impresa ha dovuto comunque fare per allestire le camere campione”*.

Il medesimo C.T.U., poi, esaminate le ulteriori voci inserite nel computo di cui alla riserva e la documentazione allegata, ha puntualmente individuato - con argomentazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi - quelle non riconducibili alla realizzazione delle due *suites*; sulla scorta di quanto sopra è pervenuto alla conclusione – che il Tribunale ritiene di fare propria – che alla odierna attrice, in relazione alla riserva n. 6, vada accordato il minor importo di complessivi euro **1.121.764,43**.

RISERVA N. 11

Con la riserva di cui sopra è stato richiesto il complessivo importo di euro 1.207.357,62 *“oltre agli interessi fino al soddisfo”*.



La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha, in particolare, così esplicitato le ragioni della richiesta: *“Con nota del Soggetto Attuatore del 15 ottobre 2008 prot. 324/SA/RIS/G8 all’impresa è stato ordinato di sospendere tutti gli ordini in essere. Con nota del 16 ottobre 2008 prot. 530, l’impresa ha evidenziato gli ordini in essere, rappresentando come alla data del 15 ottobre 2008 la stessa avesse già ordinato, e fossero già pronti, tutti gli infissi in bronzo sia per il fabbricato in ristrutturazione che per quello di nuova costruzione. Nell’ottica di contenere i costi, come richiesto dal Soggetto Attuatore nella riferita nota, ed onde evitare di entrare in contenzioso con la ditta fornitrice Metalvetro (ora Nobento spa), che altrimenti sarebbe stata soggetta al fallimento, l’impresa è stata costretta ad usare, per la restante parte degli infissi, tutti profilati in acciaio della stessa casa costruttrice del bronzo per costruire le porte e finestre con vetrocamera antinfortunistico (come da nuova normativa) del 6-7/19/6-7 e farli verniciare con colore RAL 9001 al posto di quelli in bronzo, questi infissi nelle parti non a vista e/o fronte mare al prezzo di € 1.125,00 al mq.*

Con la nota del 15 gennaio 2009 prot. 460/RIS/G8/LM l’impresa è stata invitata dal RUP, per il giorno 16 gennaio 2009, presso la sede di via della Ferratella in Roma al fine di individuare gli eventuali correttivi tecnici al progetto ed, in quella occasione, la Direzione Lavori ed il RUP nella stima hanno quantificato i prezzi degli infissi con i prezzi del prezziario Regione Sardegna, D.0013.0006.0173 vetrocamera isolante spessore 4/12/4 (ormai fuori norma) al prezzo di € 73,31, per mq 606,37 e D.0013.0006.0271 finestra e portafinestra in profilati di alluminio anodizzato serie 45 al prezzo di € 501,37 per mq 617,13”.

Richiamate le ragioni della richiesta, osserva il Tribunale che, alla luce della documentazione in atti e degli accertamenti svolti dal C.T.U., anche tale riserva può trovare accoglimento.

Sul punto il C.T.U. ha evidenziato che la riserva è conseguente a *“fatti intervenuti dopo l’avvio dei lavori e dopo che l’impresa aveva già avviato gli ordini per la fornitura dei serramenti esterni, che richiedono (notoriamente) sempre tempi molto lunghi per il loro approntamento in officina. E’ altresì vero che la Sovrintendenza ha fornito i suoi indirizzi sulle finiture (colori, materiali)*



da adottare per i serramenti esterni solo in data 05/12/08, quando ormai gli ordini di fornitura dei serramenti dovevano per forza essere già stati emessi. Il 15/10/08 l'impresa riferisce alla Struttura di Missione ed alla Presidenza del Consiglio che i serramenti colore bronzo erano già ordinati (il 26/09/08 come da documenti in atti) e che la produzione degli stessi in officina era del 70%. In atti è poi anche presente la risposta della Metalvetro che rigetta la richiesta di annullamento dell'ordine dei serramenti Secco colore bronzo, perché gli ordini erano già in avanzata fase di svolgimento. Dalla documentazione in atti risulta anche il prezzo di acquisto, pari ad €/mq 1.150,00 per i serramenti opposti al lato mare (retro)".

Sulla scorta di quanto sopra il Consulente d'Ufficio ha condivisibilmente evidenziato quanto segue: "La necessità di cambiare serramenti rispetto a quelli ordinati dall'impresa non è dipesa dall'impresa stessa, ma da una tardiva prescrizione della Sovrintendenza, ed anche da una (altrettanto tardiva) richiesta del Soggetto Attuatore di rivisitazione del progetto definitivo consegnato ad inizio settembre del 2008. Il maggiore onere che ne è conseguito non può quindi essere posto a carico dell'impresa, che ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri sostenuti e non riconosciuti in contabilità".

Indi il C.T.U., operando i necessari conteggi sulla scorta dei dati disponibili, ha quantificato in complessivi euro **1.207.357,62** l'importo da riconoscere alla odierna attrice.

RISERVA N. 12

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha così formulato ed esplicitato detta riserva: "L'impresa iscrive la presente riserva in ragione dell'ordine di servizio n 20 del 31 gennaio 2009. Con il predetto O.d.S. il Direttore dei lavori ha ordinato, con estrema urgenza, lo smontaggio delle strutture, la demolizione delle murature e degli impianti, lo smontaggio degli arredi e tessuti e la messa a dimora di tutto il materiale potenzialmente riutilizzabile delle suite campione in area sorvegliata e controllata. L'impresa si è prontamente attivata ed ha incaricato la ditta Ecosystem s.r.l. con sede a La Maddalena, già nostro fornitore, allo smontaggio e catalogazione di tutti gli arredi, demolizione dei manufatti e pulizia delle aree per



un importo pari ad € 50.000,00 oltre l'IVA (vedi fattura n 32 del 28 febbraio 2009). L'impresa ne richiede il ristoro oltre alle spese generali e utili del 26.50% pari rispettivamente ad € 13.250,00 e ad € 63.250,00 oltre alle maggiorazioni del 57% = € 34.610,40. L'impresa quantifica pertanto in € 99.302,50 l'importo di cui chiede il riconoscimento con la presente riserva, oltre agli interessi fino al soddisfo".

Come evidenziato anche dal C.T.U. la pretesa dell'appaltatrice può trovare accoglimento per le medesime ragioni esposte con riferimento alla riserva sulla realizzazione delle *suites* campione.

Va, in particolare, rimarcato che, tenendo conto dei puntuali conteggi effettuati dal C.T.U. sulla scorta dei dati disponibili (tra cui la fattura per l'importo di euro 50.000,00 emessa dalla Ecosystem s.r.l. e riferita espressamente allo smontaggio ed alla rimozione delle camere campione), alla odierna attrice può riconoscersi, per il titolo all'attenzione, la complessiva somma di euro **93.264,91**

RISERVA N. 16

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha formulato ed esplicitato come di seguito la riserva all'attenzione: *"L'impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell'amministrazione per la voce 13.28.0061.001 produttore di acqua refrigerata quota fissa per ogni gruppo e per la voce 13.28.0061.002 produttore di acqua refrigerata quota variabile. Il prezzario di riferimento che l'Amministrazione avrebbe dovuto applicare è quello della Regione Umbria 2007 in cui il prezzo delle riferite voci è pari rispettivamente ad € 8.385,00 cad ed €/kW 150,00. L'Amministrazione, pur utilizzando lo stesso codice del prezzario regionale dell'Umbria, nel contabilizzare la relativa voce applica un prezzo, privo di alcun riscontro e giustificazione, di € 90.000,00 per quattro unità contabilizzate pari a € 360.000,00 mentre invece la contabilità reale è da intendersi pari a € 8.385,00 x 4 unità + € 150,00 x 800 kw x 4 unità contabilizzate per una risultante complessiva di € 547.140,00 La differenza tra il prezzo applicato e quello che avrebbe dovuto essere contabilizzato (547.140,00 – 360.000,00)= 187.140,00.*



L'impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato dal Prezzario regionale, della somma di € 175.761,88 (somma al netto del ribasso d'asta del 6,08%), oltre all'applicazione degli incentivi del 57%. Pertanto la riserva n. 16 assomma ad € 275.946,16".

Ritiene il Tribunale che, alla luce delle complessive emergenze in atti e delle valutazioni tecniche espresse dal C.T.U., la riserva all'attenzione possa trovare accoglimento.

Segnatamente il Consulente d'Ufficio ha evidenziato che *"il prezzario Regione Sardegna non contempla questo tipo di lavorazione; l'Impresa chiede il riconoscimento di prezzi dedotti dal Prezzario Regione Umbria del 2007: 1) 13.28.0061.001 produttore acqua refrigerata a 12° C con condensatore ad acqua: quota fissa: € 8.632,00; 2) 13.28.0061.002 produttore acqua refrigerata a 12° C con condensatore ad acqua: quota variabile: €/kw 154,00. La Committente riferisce di aver eseguito indagini di mercato e di aver rilevato prezzi per ciascuna unità (ne sono state montate n. 4) non superiori a € 90.000,00. Tuttavia, non allega alcun esito di dette indagini di mercato, e pertanto si tratta di un'affermazione non documentata. Il sottoscritto C.T.U. osserva che non è necessario scomodare il Prezzario Regione Umbria per determinare il prezzo di mercato di questo tipo di lavorazione. Infatti, il Prezzario DEI degli impianti del 2007, già utilizzato per altri prezzi unitari precedenti, riporta il seguente prezzo:*

a) Refrigeratore ad acqua con compressori a doppia vite semiermetici e due circuiti indipendenti refrigerante HFC134-A, condensazione ad acqua, evaporatore del tipo allagato con alimentazione del fluido frigorifero mediante valvola elettronica, regolazione della capacità frigorifera mediante microprocessore, struttura autoportante in acciaio, alimentazione elettrica 400 V-3-50 Hz, delle seguenti potenzialità frigorifere riferite alle seguenti condizioni: aria esterna 35° b.s., acqua refrigerata in uscita a 7°, deltaT 5°, 033034l potenza frigorifera 817 kW; cad € 107.418,05. Si tratta di un prezzo lievemente superiore a quello indicato dalla Committente, e quindi la riserva può ritenersi parzialmente fondata".



Con riferimento al *quantum* il C.T.U. ha, quindi, così argomentato: “*Il prezzo complessivo congruo, al lordo del ribasso d’asta del 6,08% spettante all’Impresa per questo lavoro è pari a: (€ 107.418,05 x 4) = € 429.672,49*”.

Indi il C.T.U., sulla scorta di puntuali conteggi, ha quantificato in euro **101.947,57** l’importo dovuto all’appaltatrice in dipendenza della cennata riserva.

RISERVA N. 37

Con la riserva in oggetto la parte attrice ha chiesto l’importo di euro 633.972,45, lamentando che erroneamente, per la contabilizzazione dei lavori di scavo e sbancamento per la costruzione di edifici, era stata applicata la voce del prezzario della Regione Sardegna riferita a lavori stradali, laddove, a suo giudizio, doveva trovare, invece, applicazione il prezzario della Regione Lazio.

Segnatamente, la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha così formulato ed esplicitato la sua pretesa: “*L’impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell’amministrazione per la lavorazione scavo di sbancamento per costruzione di edifici con riferimento alla quale l’Amministrazione ha applicato la voce D.0001.0002.0004 del prezzario Regione Sardegna 2008 scavo di sbancamento in materiale di qualsiasi natura per l’apertura di sedi stradali al prezzo di €/mc 17,85. Tale prezzo è stato preso dall’amministrazione dalle categorie dei lavori stradali che però non è applicabile per la categoria dei lavori di edilizia. Ed infatti, precedentemente, il prezzo adottato e contabilizzato dall’amministrazione e concordato con la revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 è stato quello proveniente dal prezzario regionale del Lazio 2007 voce A02.01.002.c categoria dei lavori edilizia pari a €/mc 27,37 scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento con l’uso del martello demolitore. A tutt’oggi sono stati contabilizzati mc 45.098,15. La differenza di prezzo (€ 27,37 – € 17,85) è pari ad €/mc 9,52.*

L’impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato Prezzario regionale del Lazio, della somma di € 403.230,86 (somma al netto del ribasso d’asta del 6,08%), oltre all’applicazione incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva assomma a € 633.972,45”.



Orbene, sul punto - come evidenziato anche dal C.T.U. - è condivisibile la doglianza della società attrice, posto che il prezzo in concreto utilizzato dal Direttore dei Lavori era ricompreso nella sezione del prezzario della Regione Sardegna dedicata alle opere stradali e non, invece, alle opere edilizie, quali quelle effettivamente realizzate.

Tuttavia, come parimenti accertato dal Consulente d'Ufficio, nel caso di specie non vi era e non vi è ragione per attingere il prezzo di riferimento dal prezzario della Regione Lazio, contenendo anche il prezzario della Regione Sardegna - che, per volontà concorde, doveva essere utilizzato in via prioritaria - previsioni del tutto confacenti alle caratteristiche dei lavori di scavo e sbancamento eseguiti.

Sul punto il C.T.U. ha rimarcato che *“il prezzario Regione Sardegna ha una sezione dedicata alle opere edili, e che all'interno della parte dedicata agli scavi di sbancamento è riportato il prezzo di listino così determinato: D.0012.0002.0003 Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, in zona ampia all'esterno di edifici, compresi lo sradicamento di ceppaie, il taglio di piante ed arbusti, lo spianamento del fondo ed il carico su mezzo di trasporto o l'accantonamento in apposito deposito nell'ambito del cantiere, indicato dalla D.L. in rocce dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq: prezzo €/mc 20,25*

E' parere del sottoscritto C.T.U. che il prezzo da adottare debba essere (come previsto dal contratto e dai suoi allegati), in via prioritaria, quello del Prezzario Regione Sardegna, ove detto Prezzario preveda voci di prezzo applicabili alle lavorazioni da eseguire. Il prezzo di cui sopra è senza dubbio riferito a: un cantiere edilizio e non ad una strada; ad uno scavo eseguito con mezzi meccanici; a rocce molto dure con resistenza allo schiacciamento superiore a 120 Kg/cmq e quindi tali da presupporre anche l'uso del martello demolitore per la loro frantumazione (ma non è compreso l'uso di mine).

A tale proposito, si ricorda che una resistenza allo schiacciamento di 120 Kg/cmq corrisponde ad un valore di 12 N/mm² e quindi anche superiore al limite di 8 N/mm² indicato nella voce del Prezzario Regione Lazio richiesta



dall'impresa, ed anche corrispondente alla voce di prezzo che intendeva applicare la D.L. nel suo prezzo per opere stradali.

In entrambi i prezzi del Prezzario Regione Sardegna sono compresi il carico sugli automezzi, ma è escluso il trasporto e l'allontanamento del materiale dal cantiere”.

Ebbene, facendo applicazione della indicata voce del prezzario della Regione Sardegna il Consulente d'Ufficio ha concluso nel senso che *“il prezzo complessivo congruo, al lordo del ribasso d'asta del 6,08% spettante all'Impresa per questo lavoro finito è pari ad €/mc 20,25”*

Pertanto, sulla scorta delle condivisibili valutazioni espresse dal C.T.U. e dei puntuali conteggi eseguiti, alla odierna attrice può riconoscersi, per il titolo all'attenzione, la complessiva somma di euro **163.812,11**

RISERVA N: 38

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha iscritto ed esplicitato come di seguito la riserva all'attenzione: *“L'impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell'amministrazione per la lavorazione scavo a sezione obbligata per costruzione di edifici con riferimento alla quale l'Amministrazione ha applicato la voce D.0001.0002.0024 prezzario Regione Sardegna 2008 scavo a sezione ristretta e obbligata per fondazioni di opere d'arte sino alla profondità di mt 2.00 al prezzo di €/mc 29,68. Tale prezzo è stato preso dall'amministrazione dalla categoria dei lavori stradali che però non è applicabile per la categoria dei lavori di edilizia. Ed infatti, precedentemente, il prezzo adottato e contabilizzato dall'amministrazione e concordato con la revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 è stato quello proveniente dal prezzario regionale del Lazio 2007 voce A02.01.004.g categoria dei lavori edilizia pari a €/mc 71,01 scavo a sezione obbligato sino alla profondità di mt. 2.00 con l'uso del martello demolitore. A tutt' oggi sono stati contabilizzati mc 18.608,47.*

La differenza di prezzo (€ 71,01 – € 29,68) è pari ad €/mc 41,33.

L'impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato Prezzario regionale del Lazio, della somma



di € 722.327,51 (somma al netto del ribasso d'asta del 6,08%), oltre all'applicazione incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva assomma a € 1.134.054,19”.

Come evidenziato dal C.T.U. con considerazioni analoghe a quelle svolte in merito alla precedente riserva “*si deve concordare con l'impresa quando segnala che il prezzo utilizzato dalla D.L. è compreso nella sezione del Prezzario Regione Sardegna dedicata alle opere stradali (nell'indice chiaramente indicata come D.0001 Lavori Stradali), e non alle opere edilizie, come invece si tratta nel caso in questione*”.

Atteso, poi, che l'attrice chiedeva l'applicazione del prezzario della Regione Lazio, il C.T.U. ha osservato, in primo luogo, che detto prezzario appare molto sbilanciato, a seconda che si tratti di uno scavo a sezione obbligata eseguito comunque in rocce compatte, senza uso di martello demolitore, rispetto al caso in cui si utilizzi martello demolitore (il prezzo aumenta di 5,35 volte); ha, inoltre, rimarcato che, nel caso in esame, pur essendo certo che la roccia da scavare fosse compatta e resistente allo schiacciamento, non vi era evidenza del fatto che, per tutti gli scavi a sezione obbligata, fosse stato impiegato il martello demolitore.

Indi il C.T.U. ha condivisibilmente precisato che il prezzo da adottare doveva e deve essere (come previsto dal contratto e dai suoi allegati), in via prioritaria, quello che può essere attendibilmente ricavato dal prezzario Regione Sardegna.

Il Consulente d'Ufficio ha, poi, evidenziato quanto segue: “*Il Prezzario Regione Sardegna del 2008 non riporta un prezzo unitario preciso per scavi a sezione obbligata per terreni aventi resistenza allo sbancamento superiore a 120 kg/cmq. Tuttavia, sempre facendo riferimento allo stesso Prezzario (in via prioritaria), si osserva che per quanto riguarda le opere di scavo di sbancamento (non a sezione obbligata) l'incremento di prezzo tra gli scavi eseguiti su rocce aventi resistenza allo schiacciamento inferiore a 120 kg/cmq e superiore a 120 kg/cmq è pari al 53,87%.*

E' quindi possibile ricavare un valore attendibile del prezzo secondo gli indirizzi del Prezzario della Regione Sardegna del 2008 per scavi di sbancamento a sezione obbligata per profondità fino a 2,00 m e in rocce compatte aventi



resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cm^q, attraverso l'applicazione di tale percentuale di incremento al prezzo sopra indicato D.0012.0002.0006.

Il C.T.U. ha, quindi, indicato in “€/mc 26,68 + 53,87% = €/mc 41,05” il prezzo unitario attendibile, ricavabile dal “*Prezzario Regione Sardegna*”.

Ebbene, sulla scorta delle condivisibili considerazioni del C.T.U. e dei conteggi dal Medesimo effettuati, l'importo dovuto alla appaltatrice in dipendenza della riserva all'attenzione è pari a complessivi euro **327.448,76**.

RISERVA N. 40

Nel formulare la riserva all'attenzione l'appaltatrice ha evidenziato quanto segue: *“L'impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell'amministrazione per la voce NP-14 solaio collaborante da eseguirsi in più fasi costituito da travi IPE appoggiate e saldate su angolare NPL 150x100x12. Il prezzo relativo alla suddetta voce è stato concordato tra le parti con la revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 per un importo pari ad €/mq 336,00, risultante dai listini prezzo allegati alle analisi. L'Amministrazione, senza nessuna ulteriore negoziazione, nel contabilizzare ha unilateralmente introdotto il nuovo prezzo, privo di alcuna giustificazione, di €/mq 280,00. A tutt'oggi sono stati contabilizzati mq 1057,00. La differenza di prezzo (€ 336,00 - € 280,00) è pari a €/mq 56,00. L'impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato nel listino, della somma di € 55.593,12 (somma al netto del ribasso d'asta del 6,08%), oltre all'applicazione degli incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva assomma ad € 87.281,20”.*

Sul punto il C.T.U. ha evidenziato quanto segue: *“[...] non è possibile fare riferimento a qualsiasi prezzario o listino per lavorazioni “complete”, poiché si tratta di una lavorazione composta da numerose sotto-lavorazioni, ognuna delle quali a carattere “artigianale”, riferita ad un particolare costruttivo, peraltro quest'ultimo non disponibile in atti.*

In pratica, il Nuovo Prezzo si riferisce ad una costruzione specifica, di un solaio con struttura resistente in profilati di acciaio, sormontata da una soletta armata, il tutto da inghiassare sulle strutture murarie esistente. Quindi, un



intervento strutturale “ad hoc” per il quale appare corretta la formulazione di un Nuovo Prezzo sulla base di una specifica analisi di prezzo.

I prezzi unitari dei materiali da utilizzare indicati nell’analisi di prezzo (acciaio in profilati, lamiere, calcestruzzo leggero, rete elettrosaldata, acciaio in barre) sono in linea con i prezzi correnti di mercato - in alcuni casi inferiori, in altri casi superiori - e, quindi, possono ritenersi accettabili nell’ambito dell’analisi in oggetto.

Per quanto riguarda la stima della mano d’opera, su cui si concentra la controdeduzione della parte convenuta, si deve preliminarmente osservare che non si tratta di una lavorazione all’interno di una nuova costruzione, ma di una lavorazione all’internodi una struttura esistente (l’ex ospedale militare) con tutte le difficoltà e complicazioni che tali interventi comportano.

Per poter apprezzare adeguatamente il reale impegno di mano d’opera che comporta un lavoro come quello descritto nell’analisi, si dovrebbe assistere alle fasi di montaggio, ovvero si dovrebbe disporre del progetto costruttivo dell’opera, che invece non è disponibile.

Tuttavia, sotto questo profilo, il sottoscritto C.T.U. osserva che il Prezzario DEI per Nuove Costruzioni del 2008 riferisce che per solai “collaboranti” in lamiera di acciaio e calcestruzzo la suddivisione del prezzo tra le varie risorse necessarie alla costruzione è la seguente: mano d’opera 54%; noli 2%; materiali 43%.

Nel caso in esame, la suddivisione percentuale delle risorse indicata dall’impresa nella sua analisi è la seguente: mano d’opera 44%; noli 6,23%; materiali 49,77%”.

Si osserva quindi una sostanziale convergenza tra le percentuali di ripartizione del prezzo tra i vari elementi che concorrono alla realizzazione dell’opera; si deve sempre considerare che la lavorazione in oggetto non è esattamente uguale a quella indicata dal Prezzario DEI, anzi, richiede più mano d’opera per via degli inghisaggi da realizzare sulle strutture murarie esistenti. E’ quindi normale rilevare degli scostamenti tra le due ripartizioni percentuali. Peraltro, per la



mano d'opera il Prezzario DEI indica un'incidenza anche superiore rispetto a quella indicata dall'Impresa nella sua analisi.

La Committente contesta principalmente l'incidenza della mano d'opera per la lavorazione in oggetto.

Il sottoscritto ha verificato in primo luogo che i prezzi dei materiali sono ammissibili e congrui rispetto ai prezzi correnti di mercato.

Di conseguenza, se è attendibile il prezzo dei materiali, vista anche la congruità delle percentuali di ripartizione del prezzo tra le varie risorse, si deve concludere che anche l'incidenza (ed il relativo prezzo) della mano d'opera è attendibile, che l'analisi dell'Impresa è condivisibile, e che la riserva è fondata”.

Indi il Consulente d'Ufficio - con valutazioni che questo Tribunale ritiene di condividere e fare proprie alla luce delle considerazioni di ordine tecnico sopra richiamate - ha concluso che *“il prezzo complessivo congruo, al lordo del ribasso d'asta del 6,08% spettante all'Impresa per questo lavoro finito è pari ad €/mq 336,00”.*

Sulla scorta di quanto sopra e tenuto conto dei conteggi e calcoli eseguiti dal C.T.U., alla appaltatrice va riconosciuto, per il titolo all'attenzione, l'importo di complessivi euro **82.272,58**.

RISERVA N. 41

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha così esplicitato la predetta riserva: *“L'impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell'amministrazione per la voce NP-15 consolidamento solai a volta esistenti a piano terra delle camere. Il prezzo relativo alla suddetta voce è stato concordato tra le parti con la revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 per un importo pari a €/mq 461,17, risultante dai listini prezzo allegati alle analisi. L'Amministrazione, senza nessuna ulteriore negoziazione, nel contabilizzare ha unilateralmente introdotto il nuovo prezzo, privo di alcuna giustificazione, di €/mq 420,00.*

A tutt'oggi sono stati contabilizzati mq 373,02. La differenza di prezzo (€ 461,17 - € 420,00) è pari ad €/mq 41,17. L'impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato,



della somma di € 14.423,52 (somma al netto del ribasso d'asta del 6,08%), oltre all'applicazione degli incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva assomma a € 22.644,93".

Sul punto il C.T.U. ha svolto considerazioni analoghe a quelle esplicitate con riferimento alla riserva n. 40. Ha, in particolare, rilevato che *"i prezzi unitari dei materiali da utilizzare indicati nell'analisi di prezzo (acciaio in profilati, lamiere, resina epossidica, rete elettrosaldata, acciaio in barre) sono in linea con i prezzi correnti di mercato, in alcuni casi inferiori, in altri casi superiori, e quindi possono ritenersi accettabili nell'ambito dell'analisi in oggetto.*

Per quanto riguarda la stima della mano d'opera, su cui si concentra la controdeduzione della parte convenuta, per poter apprezzare adeguatamente il reale impegno di mano d'opera che comporta un lavoro come quello descritto nell'analisi, si dovrebbe assistere alle fasi di consolidamento, ovvero si dovrebbe disporre del progetto costruttivo dell'opera, che invece non è disponibile.

Tuttavia, sotto questo profilo, il sottoscritto C.T.U. osserva che il Prezzario DEI per Ristrutturazioni del 2008 riferisce numerose operazioni di consolidamento delle volte, per le quali l'incidenza della mano d'opera varia tra il 18% ed il 51% del valore del prezzo di listino. Nel caso in esame, la suddivisione percentuale delle risorse indicata dall'impresa nella sua analisi è la seguente: mano d'opera 17,48%; noli 1,83%; materiali 80,69%.

Il C.T.U. ha, quindi, ritenuto del tutto congrua la percentuale di incidenza della mano d'opera indicata dall'attrice, in relazione all'intervento da eseguire, concludendo per la fondatezza della riserva.

Indi il Consulente d'Ufficio, premesso che *"il prezzo complessivo congruo, al lordo del ribasso d'asta del 6,08%, spettante all'Impresa per questo lavoro finito è pari ad €/mq 461,17"*, ha quantificato in complessivi **euro 22.644,92** l'importo da riconoscere all'appaltatrice.

RISERVA N: 44

La predetta riserva è stata così iscritta ed esplicitata: *"L'Impresa iscrive la presente riserva con riferimento alla mancata contabilizzazione della attività di tiro in alto o calo in basso dei materiali di impiego provenienti da demolizioni*



eseguite dall'Impresa e con riferimento alle quali il Prezzario Regionale della Sardegna prevede espressamente la voce D.0012.0018.0008 per un prezzo €/mc 31,06. Nella revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 la predetta lavorazione era inserita a corredo delle lavorazioni di demolizione all'interno dell'ex ospedale che non prevedevano tale lavorazione ed in particolare delle voci D.0012.0013.0001 demolizione di tegole mq 1768,50x1,33x0,20=mc 470,42, D.0012.0013.0005 rimozione di pluviali ml 548,08x0,10x0,10x1,33 =mc 7,29, D.0012.0004.0010 demolizione di murature mc 20,52x1,33=mc 27,29, D.0012.0004.00128 demolizione di murature mc 44,97x1,33 =mc 59,81, D.0012.0010.0010 demolizione rinfianchi volte mc 441,70x1,33=mc 587,46, D.0012.0006.0005 taglio a sezione obbligata o in breccia sulle murature mc 628,28x1,33 =mc 835,61.

Atteso che i mc oggetto della predetta attività assommano ad un totale di mc 1987,88 ed il relativo prezzo è di €/mc 31,06, si quantifica in € 57.989,55 (al netto del ribasso d'asta del 6,08%) l'importo dovuto per effetto della mancata contabilizzazione, oltre agli incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva ammonta ad € 91.043,60”.

Sul punto il C.T.U. - condividendo pienamente le considerazioni espresse dal C.T.P. delle parti convenute - ha evidenziato che la riserva è solo parzialmente fondata posto che in base al prezzario della Regione Sardegna “la voce D.12.004.0010 risulta comprensiva delle movimentazioni entro l'ambito del cantiere fino a luogo di deposito provvisorio”.

Segnatamente il C.T.U., premesso di aver controllato tutte le voci del prezzario della Regione Sardegna, ha evidenziato che “effettivamente la sola voce che già comprende la movimentazione nell'ambito del cantiere dei materiali di risulta (in quanto esclude espressamente dal prezzo il solo trasporto del rifiuto all'esterno del cantiere) è la voce D.12.004.0010. Tutte le altre voci citate dall'Impresa nella riserva non comprendono il tiro in alto ed in basso dei materiali, ma solo l'eventuale movimentazione orizzontale degli stessi.

Alla luce di quanto sopra alla odierna attrice, in relazione alla riserva all'attenzione, può riconoscersi l'importo di euro **87.054,46**.



RISERVA N. 45

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha così formulato la riserva in questione: *“L’impresa iscrive la presente riserva con riferimento al prezzo contabilizzato da parte dell’amministrazione per la voce NP-69 pavimento in pietra di granito tipo giallo San Giacomo larghezza da cm 15 a 30 e lunghezza da cm 90 a 120 dello spessore di cm 2 bocciardato. Il prezzo relativo alla suddetta voce è stato concordato tra le parti con la revisione del progetto in data 28 gennaio 2009 per un importo pari a €/mq 267,00, risultante dai listini prezzo della casa fornitrice. L’Amministrazione, senza nessuna ulteriore negoziazione, nel contabilizzare ha unilateralmente introdotto il nuovo prezzo, privo di alcuna giustificazione, di €/mq 214,00. A tutt’oggi sono stati contabilizzati mq 1220,36. La differenza di prezzo (€ 267,00 - € 214,00) è pari ad €/mq 53,00. L’impresa richiede quindi il riconoscimento, per effetto della mancata contabilizzazione del prezzo indicato nel listino del fornitore, della somma di € 60.746,59 (somma al netto del ribasso d’asta del 6,08%), oltre all’applicazione degli incentivi del 57%. Pertanto la presente riserva assomma a € 95.372,15”.*

Il C.T.U., nel valutare la cennata riserva, ha evidenziato che il prezzo unitario di fornitura del granito tipo “San Giacomo”, indicato in euro 95 al mq., era stato in precedenza concordato con la committente, che lo aveva ritenuto congruo.

Il medesimo C.T.U. ha, poi, evidenziato quanto segue: *“Nell’analisi di prezzo dell’Impresa, viene anche indicata la seguente incidenza per la formazione del prezzo unitario, relativamente ai costi diretti di produzione: mano d’opera 38,96%; noli 7,66%; materiali 53,38%.*

Tale ripartizione percentuale del costo delle risorse dirette è peraltro anche congrua rispetto alle percentuali di ripartizione indicate dal Prezzario DEI per la realizzazione di pavimenti in granito: mano d’opera 26%; noli 0,00%; materiali 74%

Nel caso del lavoro in esame, lo spessore delle lastre di granito da mettere in opera è superiore rispetto alla voce del Prezzario DEI (2 cm contro 1,2 cm). Inoltre, la forma e dimensione delle lastre da mettere in opera nella lavorazione in oggetto è più complessa rispetto al prezzario DEI (dimensioni variabili:



larghezza da 15 a 50 cm e lunghezza da 90 a 120 contro 40x40); sicchè è normale che l'incidenza della mano d'opera nell'analisi di prezzo dell'Impresa sia superiore rispetto a quella indicata nel prezzoario DEI. Si deve quindi ritenere la riserva fondata interamente [...]".

Ebbene, sulla scorta delle condivisibili valutazioni tecniche espresse dal C.T.U., all'appaltatrice può riconoscersi, per il titolo all'attenzione, la somma di euro **95.372,15**.

RISERVA N. 79

Con la riserva di cui sopra la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha chiesto l'importo di complessivi euro 1.457.294,23 per oneri relativi alla progettazione aggiuntiva.

L'attrice, in particolare, ha così esplicitato detta riserva: *"L'impresa iscrive la presente riserva con riferimento alla mancata remunerazione delle progettazioni aggiuntive richieste e concordate con l'amministrazione nel verbale di coordinamento del 23 agosto 2008 prot. 52/RIS/G8/LM. Ci si riferisce all'integrazione di nuove strutture e rivisitazione generale del comparto d'intervento relativo all'ex ospedale militare e la consegna dei relativi progetti definitivi alla data fissata (5 settembre 2008). Si veda in proposito anche il quadro economico redatto dalla Struttura di Missione e consegnato a questa impresa in data 19 settembre, dal quale si evincono le nuove opere progettate e precisamente: 1. Nuova piazza a mare = importo lavori € 4.400.000,00 - importo progettazione € 54.948,76; 2. Sottopasso e parcheggio sotterraneo: importo lavori € 3.200.000,00 - importo progettazione € 163.352,72; 3. SPA e centro benessere: importo lavori € 14.400.000,00 - importo progettazione € 381.934,08; 4. Recupero del Forte Carlo Felice: importo lavori euro 3.500.000,00 – importo progettazione euro 50.520,89; 5. Nuovo ponte apribile: importo lavori € 6.800.000,00 importo progettazione € 48.555,49; 6. Nuova passeggiata a mare: importo lavori € 1.440.000,00 - importo progettazione € 50.520,89; 7. Rivestimento facciata capannone Marina Militare: importo progettazione € 43.728,80; 8. Allestimenti ed arredi: importo lavori 13.200.000,00 - importo*



progettazione € 620.003,80; 9. Parco, restauro Villa Liberty e strada di accesso SPA: importo lavori € 2.800.000,00 - importo progettazione € 43.728,80”.

Orbene, anche in considerazione del tenore delle contestazioni formulate dalle parti convenute, il C.T.U., descritta puntualmente la documentazione prodotta per evidenziare l’attività di progettazione asseritamente svolta, ha rimarcato che, in realtà, gli elaborati versati in atti non rappresentano un vero e proprio progetto, neanche a livello preliminare, costituendo, piuttosto, un mero “studio di fattibilità” architettonica ancora in fase embrionale, ed avente lo scopo di “rappresentare una possibile idea” per la realizzazione di un centro benessere alle spalle dell’albergo.

Segnatamente, il Consulente d’Ufficio ha evidenziato quanto segue: *“Lo studio progettuale è solo abbozzato, e rappresenta ciò che gli anglosassoni chiamano “conceptual design” in fase di prima elaborazione. La fase embrionale del lavoro è peraltro testimoniata anche dalla scarsa qualità delle simulazioni rendering, che denotano un non elevato impegno temporale dedicato a questa specifica elaborazione.*

Negli allegati agli atti di causa non si ha poi effettivo e concreto riscontro dei progetti degli altri interventi di cui si chiede soddisfazione con la riserva (piazza a mare, sottopasso e parcheggio integrato, nuovo ristorante e bar mezzacosta, recupero del Forte Carlo Felice, nuovo ponte apribile ciclopedonale Cala Camiciotto, nuova passeggiata a mare, rivestimento facciata capannone Marina Militare, allestimenti ed arredi albergo, interventi artistici Complesso Alberghiero, illuminazione Intera Area, parco, restauro di Villa Liberty e strada di accesso SPA), se non in termini di meri “schizzi” inseriti all’interno della prima tavola chiamata Master Plan, che pertanto non possono essere neanche considerati nell’ambito dell’esame della riserva in oggetto. Gli atti di causa non evidenziano neanche elaborati tecnico-estimativi delle opere progettate che possano dare un riscontro, e per consentire un qualsivoglia esercizio in termini di conteggio degli eventuali onorari di progettazione che potrebbero spettare all’Impresa per quanto svolto sotto il profilo progettuale”.



Il medesimo C.T.U. ha, tuttavia, evidenziato che *“dalla cronologia dei fatti della prima fase del cantiere, ed anche dagli atti di causa, emerge che effettivamente l’Impresa ha sviluppato, su indicazione (forse anche verbale) della Struttura di Missione gli studi di fattibilità di cui sopra, almeno limitatamente al Centro Benessere (o SPA che dir si voglia); ha, quindi, precisato che l’appaltatrice ha “effettivamente dedicato delle risorse progettuali (interne o esterne, non è dato saperlo) a questa attività nelle prime fasi del cantiere, adempiendo alle richieste della Struttura di Missione, sebbene non risultino inviti, incarichi o indicazioni formali in tal senso, ma solo l’evidenza documentale di quanto eseguito, e la corrispondenza tra le parti in proposito. Sotto questo profilo, e limitatamente a quanto documentato in atti, il sottoscritto C.T.U. è del parere che la riserva sia fondata, a prescindere dal “non uso” che poi sia stato fatto di questi elaborati”.*

Orbene, ritiene il Tribunale che, anche in ragione delle “peculiarità” dell’appalto in questione, possano senz’altro condividersi le conclusioni del C.T.U., anche in merito al *quantum*.

Segnatamente, in dipendenza della riserva all’attenzione all’appaltatrice può riconoscersi la complessiva somma di **euro 26.000,00**.

Sul punto, infatti, il Consulente d’Ufficio ha correttamente evidenziato la impossibilità di quantificare il dovuto per le cennate elaborazioni *“con criterio a percentuale rispetto al valore dell’opera (sia perché si tratta di uno studio di fattibilità in fase iniziale, e sia perché non è in alcun modo individuabile un valore, anche approssimato, dell’opera);* ha, poi, precisato che il corrispettivo da riconoscere *“all’Impresa per la redazione degli elaborati progettuali in atti possa essere quantificato in ragione del numero di tavole prodotte”.*

Indi, individuato in nn. 26 le tavole progettuali “utili” ed in euro 1.000,00 ciascuna il corrispettivo liquidabile, il C.T.U. ha condivisibilmente indicato in complessivi euro **26.000,00** il dovuto in favore dell’appaltatrice per il titolo in questione.

RISERVA N. 80

L’appaltatrice ha così formulato la riserva all’attenzione: *“In ragione dell’importanza dell’evento (G8) che avrebbe dovuto essere ospitato nel mese di*



Luglio 2009, dalle opere oggetto dell'Appalto la cui realizzazione qualificata, quale obbligo di risultato, doveva essere improrogabilmente ultimata entro il 31/05/2009, l'Impresa ha tempestivamente provveduto, al fine di permettere la presa in consegna delle stesse da parte della Stazione Appaltante, alla comunicazione della ultimazione di tutte le opere contrattualmente previste e ciò in anticipo rispetto alla scadenza naturale dei lavori. Nonostante l'impegno contrattualmente assunto dalla stessa Amministrazione di procedere alla presa in consegna delle opere dalla data del 31/05/2009, questa ultima non ha tuttavia proceduto alla presa in consegna della stessa, esponendo pertanto l'Impresa ad oneri e costi che, in ragione delle tempistiche dell'evento non avrebbe dovuto sopportare. Ed infatti l'Impresa si è dovuta organizzare con una guardiania autorizzata 24 ore su 24, n. 2 tecnici per il monitoraggio e manutenzione degli impianti giornalieri ed un tecnico supervisore che dal 30/05/2009 al 30/06/2009 assommano ad € 50.000,00 di costi, oltre alle spese generali ed utili”.

Sul punto va osservato che è ben vero che – come eccepito anche dalle parti convenute - nel contratto di appalto dedotto in lite non sono indicate condizioni specifiche di consegna, alla parte Committente, delle opere ultimate; ed è parimenti vero che neppure risultano fissati contrattualmente dei termini per il collaudo delle opere, che pertanto devono essere individuati avendo riguardo alla normativa in tema di appalti pubblici all'epoca vigente.

Tuttavia – come puntualmente attenzionato dal C.T.U. – non può non tenersi conto del fatto che la realizzazione delle opere in oggetto è stata affidata con una finalità ben precisa ed esplicitata, ovvero con l'obiettivo di dotare l'isola di La Maddalena di tutte le infrastrutture logistiche necessarie per ospitare l'evento G8 nel giugno del 2009. Tale obiettivo presupponeva, pertanto, che le opere venissero concluse entro il 31.05.09 e che le stesse venissero anche immediatamente consegnate al Committente, affinché potesse da subito utilizzarle, nelle more dell'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo.

Di qui la condivisibile considerazione che, sulla base delle esigenze evidenti e chiare sottese all'appalto, l'appaltatrice, al momento della formulazione della sua offerta, non poteva certamente mettere in preventivo i costi derivanti dal



“possesto” di quanto costruito, per un tempo indeterminato, o almeno fino alla data della conclusione del collaudo.

Sulla scorta di quanto sopra il C.T.U. – con valutazioni che il Tribunale ritiene di condividere e fare proprie – ha così concluso: “[...] *gli oneri derivanti dalla mancata consegna delle opere alla parte Committente (a prescindere dal tempo in cui viene svolto il collaudo) non possono essere ritenuti (indirettamente) a carico dell’Impresa, poiché dagli elementi che emergono dalla lettura del contratto, detti oneri non ci sarebbero dovuti essere. Quanto sopra peraltro trova ulteriore conferma nella riserva n. 90, iscritta sul certificato di collaudo, ma riferita al ritardo con il quale sono state consegnate le opere al Committente. E’ quindi parere del sottoscritto C.T.U. che sussistano le motivazioni tecniche per ritenere la riserva fondata*”.

Con riferimento all’importo da accordare per il titolo indicato, va preliminarmente rilevato che l’appaltatrice ha richiesto la somma di euro 50.000,00 senza alcun dettaglio del conteggio eseguito per la cennata quantificazione, ed, inoltre, non ha in alcun modo documentato la presenza quotidiana in cantiere, per il periodo compreso tra il 30.05.2009 ed il 30.06.2009, di nn. 2 tecnici impiantisti, per il monitoraggio e la manutenzione giornalieri degli impianti, nonché del tecnico supervisore (presenza giornaliera certamente non necessaria in un edificio inutilizzato, essendo sufficiente un accesso periodico di tecnici).

Per converso per il periodo di lamentato ritardo nella presa in consegna delle opere, all’appaltatrice può certamente riconoscersi il rimborso del costo di guardiania del cantiere h 24.

Ciò posto, atteso che l’attrice ha allegato le fatture della ditta Metropol di La Maddalena per la guardiania del cantiere nei mesi di maggio e giugno del 2009, per un prezzo (imponibile) pari a € 14.574,96 + IVA, considerato che per i fini che ci occupano non può tenersi conto delle spese di guardiania per il mese di maggio (perché relative ad un periodo in cui il cantiere doveva essere aperto e, quindi, la guardiania era a carico dell’appaltatrice) e tenuto conto, infine, del costo



dei tecnici all'epoca dei fatti (per il minor "impegno" riconoscibile), per il titolo all'attenzione può accordarsi l'importo di euro **23.750,32**

RISERVA N. 83

L'appaltatrice, nel confermare integralmente la Riserva n. 13, ha iscritto la presente riserva per la mancata applicazione, con riferimento alle lavorazioni diverse o aggiuntive, oggetto di specifici ordini di servizio del Direttore dei Lavori, dei nuovi prezzi risultanti dai verbali di concordamento nn. 1, 2 e 3 datati, rispettivamente, 27 agosto 2008 e 20 settembre 2008, nonché dalle analisi di prezzo che hanno preceduto la revisione del progetto del 28 gennaio 2009.

L'appaltatrice ha quantificato l'importo dovuto in ragione dell'applicazione dei nuovi prezzi concordati, in complessivi euro 9.869.888,30 (quale differenza tra i prezzi unilateralmente applicati e contabilizzati dalla Stazione Appaltante e quelli specificatamente concordati con i citati verbali per le quantità delle lavorazioni eseguite); su detto importo ha richiesto, poi, l'applicazione degli incentivi contrattuali pari al 57%, onde la pretesa oggetto di riserva ammonta a complessivi euro 15.495.724,69, oltre interessi fino all'effettivo soddisfo.

Sul punto va ricordato che - come puntualmente evidenziato dal C.T.U. ed inferibile dalla documentazione in atti - nella fase iniziale dei lavori, allorquando era prioritaria l'esigenza di assicurare il completamento delle opere entro il 31 maggio 2009, sulla scorta degli accertamenti scaturenti dai primi lavori di demolizione e scavo, il Direttore dei Lavori, con vari ordini di servizio, disponeva una serie di lavori diversi o aggiuntivi.

All'esito di quanto sopra la appaltatrice, la D.L. ed il R.U.P. sottoscrivevano tre verbali di concordamento nuovi prezzi e, segnatamente, a) il verbale di concordamento di nn. 10 nuovi prezzi del 27 agosto 2008; b) il verbale di concordamento di nn. 14 nuovi prezzi del 20 settembre 2008; c) il verbale di concordamento di nn. 7 nuovi prezzi del 20 settembre 2008.

A questi si aggiungevano, poi, le analisi dei nuovi prezzi che precedevano la revisione del progetto definitivo del 28 gennaio 2009.

Nei mesi successivi ai verbali di concordamento sopra richiamati la contabilità veniva redatta facendo applicazione dei nuovi prezzi; tuttavia, a partire dal SAL n.



5, senza alcun preavviso alla appaltatrice, i lavori venivano contabilizzati con l'applicazione di prezzi unitari ridotti rispetto a quelli indicati nei verbali di concordamento, e determinati unilateralmente dalla stazione appaltante.

A fronte di ciò l'odierna attrice ha invocato il carattere vincolante dei nuovi prezzi concordati, censurando la riduzione unilateralmente operata dalla stazione appaltante.

Pertanto, ai fini di un compiuto esame di detta riserva è opportuno richiamare la disciplina dettata dal D.P.R. 554/99 (peraltro espressamente richiamata nei verbali di concordamento dei nuovi prezzi), in merito alle procedure di approvazione dei nuovi prezzi ed ai presupposti per la relativa introduzione in corso d'opera.

Orbene, l'art. 134 del D.P.R. 554/99 - recante la rubrica "Variazioni ed addizioni al progetto approvato", dopo aver previsto che *"nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non è disposta dal direttore dei lavori e preventivamente approvata dalla stazione appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della Legge"* con la specificazione che *"il mancato rispetto di tale disposizione non dà titolo al pagamento dei lavori non autorizzati e comporta la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, dei lavori e delle opere nella situazione originaria secondo le disposizioni del direttore dei lavori"*, ai successivi commi così recita: *"Qualora per uno dei casi previsti dalla Legge, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste nel contratto, il direttore dei lavori, sentiti il responsabile del procedimento ed il progettista, promuove la redazione di una perizia suppletiva e di variante, indicandone i motivi nell'apposita relazione da inviare alla stazione appaltante. L'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte le variazioni ritenute opportune dalla stazione appaltante e che il direttore lavori gli abbia ordinato purché non mutino sostanzialmente la natura dei lavori compresi nell'appalto. Gli ordini di variazione fanno espresso riferimento all'intervenuta approvazione, salvo il caso di cui all'articolo 25, comma 3, primo periodo della Legge n. 109/1994. Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di*



lavorazioni non previste o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla formazione di nuovi prezzi a norma dell'articolo 136”.

Il citato art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 - recante la rubrica “Determinazione ed approvazione dei nuovi prezzi non contemplati nel contratto” - prevede, poi, quanto segue: “*Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o provenienti da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezzario di cui all'articolo 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili comprese nel contratto; c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi. Le nuove analisi vanno effettuate con riferimento ai prezzi elementari di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell'offerta.*”

Sempre il citato art. 136 così recita: “*I nuovi prezzi sono determinati in contraddittorio tra il direttore dei lavori e l'appaltatore, ed approvati dal responsabile del procedimento. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, essi sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso d'asta e ad essi si applica il disposto di cui all'articolo 26, comma 4, della Legge 109/1994*”.

Richiamata la disciplina applicabile, con riferimento alla fattispecie concreta va rimarcato che - come inferibile dagli atti e puntualmente evidenziato dal C.T.U. - la maggior parte dei nuovi prezzi di cui ai verbali di concordamento scaturisce da disposizione del Direttore dei Lavori che, preso atto dell'avanzare delle opere e degli sviluppi del progetto definitivo (la cui consegna era prevista per i primi del mese di settembre del 2008), accertava l'esigenza di eseguire lavori diversi rispetto a quelli previsti nel progetto preliminare (e nel relativo computo metrico) e disponeva l'esecuzione degli stessi nelle more della sottoscrizione dei relativi verbali di concordamento.



Sempre l'articolo 134 del D.P.R. 554/99, in relazione ai casi in cui si rende necessaria una Perizia di variante (così come definita dall'articolo 25 della Legge 109/94 e s.m.i) riferisce quanto segue: *“Le perizie di variante, corredate dai pareri e dalle autorizzazioni richiesti, sono approvate dall'organo decisionale della stazione appaltante su parere dell'organo che ha approvato il progetto, qualora comportino la necessità di ulteriore spesa rispetto a quella prevista nel quadro economico del progetto approvato; negli altri casi, le perizie di variante sono approvate dal responsabile del procedimento, sempre che non alterino la sostanza del progetto”*.

La disposizione di cui sopra ha riguardo, naturalmente, alle ipotesi ordinarie nelle quali l'opera viene appaltata previa redazione di un progetto esecutivo, e l'appaltatrice è chiamata ad eseguire i lavori descritti (e quotati) nel progetto stesso. Nel caso in esame, tuttavia, la situazione era radicalmente diversa. Invero, l'opera veniva appaltato a misura sulla base di un progetto preliminare; i nuovi prezzi relativi alle lavorazioni disposte, nei primi due mesi, con ordini di servizio dal Direttore dei lavori non andavano a modificare un progetto definitivo o esecutivo posto a base di gara ed allegato ad un contratto, ma andavano a creare i presupposti per la redazione del progetto definitivo, il cui sviluppo era a carico dell'impresa nel mentre i lavori erano già in corso di esecuzione.

Sul punto il C.T.U. ha osservato quanto segue: *“Si tratta di una procedura senza dubbio anomala, che sfuggiva a qualsiasi norma o regola degli appalti pubblici, e che trova spiegazione solamente nella grande urgenza di esecuzione dei lavori. E' evidente che se si vuole procedere all'affidamento dei lavori a misura sulla base di un progetto preliminare, affidando all'impresa appaltatrice lo sviluppo del progetto definitivo ed esecutivo, prima dell'inizio dei lavori si deve procedere alla redazione degli elaborati progettuali, e solo dopo aver messo a punto (ed approvato formalmente) tutti gli aspetti tecnici ed economici dell'appalto (e quindi anche del rapporto contrattuale) si procede ad eseguire i lavori. Ciò non è accaduto, poiché i lavori sono andati avanti nelle more della predisposizione dei progetti definitivi ed esecutivi, peraltro anche oggetto di richiesta di rivisitazione da parte del Soggetto Attuatore, ed anche nelle more*



dell'approvazione dei progetti definitivi ed esecutivi, al punto che gli stessi (ed i relativi quadri economici di spesa) sono stati approvati dal Committente quando i lavori erano ormai finiti (o quasi). Peraltro, detta approvazione ha disconosciuto i contenuti dei Verbali di Concordamento dei Nuovi Prezzi di cui sopra, riducendo il valore attribuito e contabilizzato nei primi 4 S.A.L. per detti lavori”.

Sempre con riferimento ai nuovi prezzi va rimarcato che gli stessi venivano determinati e concordati, conformemente alle prescrizioni normative, con riferimento alle lavorazioni necessarie ordinate dal Direttore dei lavori, non contemplate nel prezzario della Regione Sardegna del 2008.

Tuttavia, le nuove lavorazioni disposte andavano ad aumentare l'importo dei lavori ben più del 5% o 10% del valore iniziale, con la conseguenza che costituivano a tutti gli effetti delle significative “varianti in corso d'opera”.

Nonostante ciò, sebbene non fosse ancora intervenuta una superiore approvazione dei nuovi prezzi (o della variante in corso d'opera) da parte del Soggetto Attuatore (o più in generale ad opera della parte Committente), in patente contrasto con il comma 3 dell'articolo 136 del D.P.R. 554/99, i cennati nuovi prezzi venivano ammessi in contabilità ed utilizzati per la redazione dei S.A.L. emessi dal Direttore dei Lavori ed autorizzati dal R.U.P., salvo poi un ripensamento e l'annullamento delle predette registrazioni all'atto dell'emissione del S.A.L. n. 5.

Orbene, atteso che la convenuta ha allegato la piena legittimità dell'attività di “rivisitazione” dei prezzi già concordati ed applicati per la contabilizzazione dei lavori fino al SAL n. 5, par d'uopo richiamare quanto disposto dall'art. 165, VI co., in merito alle modalità di registrazione e contabilità dei lavori: “Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il direttore dei lavori può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.



La norma in questione, dunque, riconosce, al Direttore dei lavori, la facoltà di inserire in contabilità quantità in partita provvisoria (che possono, poi, essere definite ed eventualmente corrette in corso d'opera o a fine lavori all'atto della redazione del conto finale), e non, invece, la facoltà di contabilizzare le opere applicando prezzi unitari in partita provvisoria passibili di essere, poi, "corretti" a suo piacimento.

Invero, la normativa richiamata consente di inserire in contabilità solo i prezzi fissati in contratto o i nuovi prezzi concordati, a condizione, tuttavia, che questi ultimi siano stati anche regolarmente approvati dalla Stazione Appaltante.

Evidenziate le anomalie riscontrabili nella fattispecie concreta, ai fini dell'apprezzamento della fondatezza della riserva n. 83 iscritta dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. deve ora rimarcarsi che, alla luce delle disciplina sopra richiamata - ed, in particolare, della previsione dell'art. 136 del D.P.R. n. 554/1999 secondo cui i nuovi prezzi concordati "*ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico*", "*sono approvati dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento*" - nella fattispecie concreta non può riconoscersi carattere vincolante ai verbali di concordamento di nuovi prezzi invocati dall'appaltatrice; e tanto in considerazione del fatto che gli stessi, pur comportando maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, pacificamente non sono stati approvati dalla stazione appaltante.

Per altro verso, esulando dal potere del Direttore dei lavori e della stessa Committente la modifica unilaterale dei prezzi, con effetto vincolante nei confronti della appaltatrice, neppure può o deve senz'altro rigettarsi la riserva avanzata dalla odierna attrice.

Ed invece, atteso che le lavorazioni diverse ed aggiuntive sono state effettivamente eseguite su disposizione della Direzione dei lavori ed, infine, indicate nel progetto definitivo approvato e, comunque, fatte proprie dalla Committente, per le stesse spetterà all'attrice il "prezzo congruo" come da valutazione e quantificazione operata dal C.T.U..



Orbene il C.T.U., nel vagliare la riserva all'attenzione, ha innanzitutto evidenziato che l'attrice ha formulato le proprie censure, richiedendo il riconoscimento dei nuovi prezzi, rispetto a quelli ridotti, applicati in contabilità, con limitato riferimento alle seguenti voci: 1) utilizzo di mine nello scavo in roccia; 2) solaio in cemento armato del tipo a piastra da cm. 24; 3) solaio in cemento armato del tipo a piastra da cm. 30; 4) solaio in cemento armato del tipo a piastra da cm. 40; 5) ascensore tipo Schindler 5400 a 3 fermate; 6) ascensore tipo Schindler 5400 a 4 fermate; 7) lavori di isolamento acustico; 8) pavimento in pietra di granito tipo "San Giacomo".

Indi il Consulente d'Ufficio - con argomentazioni puntuali ed esaustive - ha concluso nel senso della fondatezza della riserva con limitato riferimento ai nuovi e maggiori prezzi richiesti per l'allestimento di ascensori tipo Schindler 5400 a 3 ed a 4 fermate.

In particolare il C.T.U., con riferimento alla richiesta relativa all'impianto ascensore tipo Schindler 5400 a 3 fermate, ha concluso nel senso che "possa essere riconosciuto in favore dell'impresa l'importo relativo alla voce in esame (pari a € 80.781,19 per ciascun impianto), pari alla differenza tra il prezzo di analisi (moltiplicato per i n. 7 impianti ascensore installati) ed il prezzo riconosciuto in contabilità dalla D.L. (pari ad € 70.000,00 per ciascun impianto). Detto importo è pari a € **75.468,33**".

Quanto all'ascensore tipo Schindler 5400 il medesimo C.T.U., ritenuta congrua la richiesta dell'odierna attrice, ha quantificato in complessivi euro **25.069,06** il maggior importo spettante alla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. pari alla differenza tra il prezzo (euro 82.534,53) indicato dall'appaltatrice per ciascuno dei due impianti ascensore del cennato tipo, ed il minor prezzo riconosciuto in contabilità dal Direttore dei Lavori (euro 70.000,00 per ciascun impianto).

Segnatamente, il Consulente d'Ufficio - con valutazioni dalle quali non vi è ragione di discostarsi - ha ritenuto congrui i nuovi prezzi per gli impianti ascensore richiesti dall'appaltatrice sul rilievo che *i*) gli ascensori di marca Schindler hanno caratteristiche prestazionali e di finitura che non si rinvergono in un "impianto normale" quale può essere quello quotato in un prezzario di



riferimento (assunto, invece, dalla Committente per la contabilizzazione); ii) “i prezzi dei fornitori di impianti ascensore sono difficilmente trattabili, in particolare quelli proposti dalle grandi Case costruttrici come la Schindler; iii) le opere di montaggio di un impianto ascensore (comprehensive di opere edili accessorie e di assistenza) “sono onerose e richiedono tempo e forte specializzazione” onde appare giustificata l’indicazione dell’impegno di manodopera contenuta nell’analisi di prezzo proposta dall’appaltatrice.

Ritiene, poi, il Tribunale che debbano integralmente condividersi - dacché portato di valutazioni tecniche fondate su una analisi approfondita e logicamente ineccepibile di tutti i dati ed elementi di giudizio disponibili - le conclusioni del C.T.U. in merito alla non congruità dei nuovi prezzi richiesti dalla odierna attrice per le altre lavorazioni oggetto della riserva.

In particolare, con riferimento alla richiesta di un sovrapprezzo di euro 75,00 per metro cubo, avanzata dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., per l’impiego di mine, in relazione a tutte le attività di scavo (sia di sbancamento, sia a sezione obbligatoria) eseguite, il C.T.U. ha innanzitutto rammentato che con le riserve nn. 37 e n. 38 - parzialmente accolte - l’appaltatrice aveva richiesto maggiori somme per lavori di scavo che prevedevano l’uso del martello demolitore in ragione della presenza di rocce con resistenza allo schiacciamento superiore ad 8 N/mm²; ha, poi, evidenziato come “la richiesta di applicazione del sovrapprezzo per uso di mine nello scavo, in aggiunta alla richiesta di prezzo per lo scavo con uso di martello demolitore, sia inaccettabile sotto un profilo tecnico, poiché o si frantuma la roccia con il martello demolitore [...] o si frantuma la roccia con le mine” onde “il riconoscimento di entrambe le operazioni costituirebbe una duplicazione”; ha, poi, evidenziato che il prezzario della Regione Sardegna prevede una consistente riduzione dl prezzo unitario nel caso in cui le lavorazioni di scavo in roccia dura vengano eseguite con l’uso di mine piuttosto che con l’impiego di altri mezzi meccanici (tra cui il martello demolitore), in quanto le mine facilitano e velocizzano le operazioni di scavo.

Sulla scorta delle considerazioni di cui sopra, l’Ausiliare del Giudice ha così concluso: “E’ quindi parere del sottoscritto C.T.U. che l’utilizzo di mine negli



scavi eseguiti dall'Impresa non possa giustificare l'applicazione di un sovrapprezzo, posto quanto si ricava dalla lettura del Prezzario Regione Sardegna, e visto quanto già riconosciuto dal sottoscritto C.T.U. nell'ambito delle riserve n. 37 e n. 38 per scavi di sbancamento ed a sezione obbligata in cantieri edili su rocce aventi resistenza allo schiacciamento superiore a 120 kg/cmq".

Il C.T.U. ha, poi, effettuato una compiuta analisi per valutare la congruità o meno dei nuovi prezzi proposti dalla appaltatrice per le opere di realizzazione di solai in cemento armato del tipo a piastra da cm. 24, da cm. 30 e da cm. 40; in particolare ha ricostruito il prezzo unitario per tali opere attingendo, dal prezzario della Regione Sardegna, i prezzi previsti per le singole e varie lavorazioni necessarie per la realizzazione dei predetti solai.

Ebbene, all'esito di quanto sopra è stato acclarato che *"sommando tutte le incidenze a mq. del getto del solaio si giunge ad un prezzo [...] che risulta notevolmente inferiore a quello proposto dall'Impresa"* e che appare, invece, in linea con quello applicato dalla Direzione dei lavori.

Quanto, poi, al nuovo prezzo richiesto per pavimenti in pietra di granito tipo San Giacomo, non può che rilevarsi che la contestazione sul prezzo unitario applicato in contabilità per il pavimento in granito tipo San Giacomo era stata già avanzata dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. con la riserva n. 45 (peraltro, accolta parzialmente con il riconoscimento dell'importo di euro 95.372,15); dal che la conclusione del C.T.U. secondo cui *"l'esame di questa voce costituirebbe una duplicazione della precedente riserva"*.

Infine, in merito al nuovo prezzo richiesto per opere di isolamento acustico deve rilevarsi che il C.T.U. nominato, dopo aver rimarcato che, in realtà, i verbali di concordamento di nuovi prezzi non contengono alcuna previsione con riferimento a tale voce, ha evidenziato che *"l'analisi di prezzo dell'Impresa per questa lavorazione non è corredata di allegati tecnici ed economici (offerta del materiale e scheda tecnica) che possano consentire una verifica puntuale del prezzo di fornitura all'epoca dell'esecuzione dei lavori, e quindi in mancanza della documentazione tecnica di riferimento, non è possibile verificare la congruità del prezzo richiesto"*.



In conclusione, dunque, ribadito che, in difetto di approvazione da parte della Stazione appaltante, i verbali di concordamento di nuovi prezzi non possono ritenersi “vincolanti”, e che - esclusa anche la facoltà della parte Committente di modificare ed imporre, con determinazione unilaterale, i prezzi per lavorazioni aggiuntive e diverse ordinate dal Direttore dei lavori - l’esame della pretesa di cui alla riserva n. 83 non può che sostanziarsi nella verifica della congruità dei singoli prezzi unitari dei quali la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha chiesto l’applicazione. Ebbene, sulla scorta delle condivisibili valutazioni tecniche espresse dal C.T.U., alla società istante può accordarsi il solo importo di euro **100.537,39**.

Riserva n. 84

La C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha formulato la riserva in questione in ragione del ritardo nella contabilizzazione dei lavori oggetto del SAL n. 6; ha dedotto, in particolare, che sebbene la contabilizzazione dei lavori e, quindi, l’emissione dei SAL dovesse avvenire con cadenza mensile, di fatto per lavori già eseguiti al 28 febbraio 2009 la contabilizzazione aveva avuto luogo solo con il SAL n. 6 sottoscritto il 30.06.2009; ha, quindi, richiesto la corresponsione degli interessi legali e di mora per il conseguente ritardo nella emissione del certificato di pagamento e nella liquidazione dell’acconto.

In sede di iscrizione della riserva, l’appaltatrice non aveva quantificato il dovuto per il titolo indicato; la quantificazione è stata operata, invece, in seno all’atto di citazione con la richiesta della complessiva somma di euro 124.339,39, (di cui euro 76.417,27 per interessi legali ed euro 47.922,12 per interessi di mora).

Precisato quanto sopra, ritiene il Tribunale che la riserva in questione possa trovare accoglimento, sia pur per nei limiti della somma richiesta dalla attrice (e non, invece, per il maggior importo risultante dai conteggi eseguiti dal C.T.U.).

In proposito va, preliminarmente, rimarcato che è sostanzialmente incontestato e, comunque, inferibile dagli atti che una parte consistente dei lavori già eseguiti al 28.02.2009 non veniva contabilizzata a tale data ma solo con il S.A.L. n. 6, emesso il 30.06.2009; e tanto su disposizione del Soggetto Attuatore ed in



considerazione del fatto che i lavori in questione eccedevano l'originario importo contrattuale.

Tuttavia – come evidenziato anche dal C.T.U. – in sede di emissione di un S.A.L. vanno contabilizzati tutti i lavori eseguiti a quella data, senza possibilità di omettere delle registrazioni solo perché il valore della registrazione complessiva eccederebbe l'importo contrattuale.

Nel caso di specie, dunque, appare non sorretto da valida giustificazione il ritardo nella contabilizzazione di lavori già eseguiti al 28.02.2009, per l'ammontare di euro 19.240.214,59; ritardo, quello di cui sopra, che ha determinato, naturalmente, la ritardata emissione del certificato di pagamento per fatto imputabile alla Stazione appaltante.

Ciò posto deve rammentarsi che, secondo il disposto dell'art. 30 del D.M. n. 145/2000 - applicabile, *ratione temporis*, nella fattispecie concreta "*Qualora il certificato di pagamento delle rate di acconto non sia emesso entro il termine stabilito ai sensi dell'articolo 29 per causa imputabile alla stazione appaltante spettano all'appaltatore gli interessi corrispettivi al tasso legale sulle somme dovute, fino alla data di emissione di detto certificato. Qualora il ritardo nella emissione del certificato di pagamento superi i sessanta giorni, dal giorno successivo sono dovuti gli interessi moratori*".

Pertanto, alla luce di quanto sopra ed in ossequio al principio della corrispondenza tra "il chiesto e il pronunciato" ex art. 112 c.p.c., alla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. può riconoscersi, a titolo di interessi legali e di mora per ingiustificato ritardo nella emissione del certificato di pagamento, l'importo di euro **124.339,39**.

RISERVA n. 86

L'appaltatrice ha iscritto la riserva in questione, in aggiornamento della riserva n. 11, per la variazione della quantità di infissi montati. Ha, quindi, così esplicitato le ragioni della pretesa "*L'Impresa con la presente riserva richiede il ristoro con sovrapprezzo, per differenza pari al costo di acquisto (1.125,00-73,31-501,37) = € 517,04 al netto del ribasso d'asta oltre le spese generali ed utili pari al 26,50% = € 654,06 x mq 77,83 messi in opera = € 50.905,49 oltre agli*



incentivi del 57%. L'Impresa quantifica pertanto in € 79.921,61 l'importo di cui chiede il riconoscimento con la presente riserva oltre agli interessi fino al soddisfo.

Orbene, anche tale riserva può ritenersi fondata per le ragioni esposte in relazione alla riserva n. 11, con il riconoscimento, in favore dell'attrice, della somma di euro **79.921,61**.

RISERVA N. 88

L'appaltatrice ha formulato la riserva nei seguenti termini: *“Viene iscritta sul certificato di contabilità finale la riserva n. 88 come conseguenza dell'erroneità del quadro economico posto base del progetto esecutivo approvato dal Soggetto Attuatore in data 9 settembre 2009, in quanto non in linea con il quadro economico del progetto definitivo approvato dallo stesso Soggetto Attuatore in data 8 maggio 2009 ed oggetto dell'atto aggiuntivo stipulato tra le parti in data 16 giugno 2009.*

Ed invero, rispetto al quadro economico dell'intervento di cui al progetto definitivo, così come liquidato all'Impresa in data 30 luglio 2009 a seguito della sottoscrizione con riserva del 6° (per lavori eseguiti a tutto il 28 febbraio 2009) e 7° SAL (per lavori eseguiti a tutto il 30/04/2009), pari ad € 87.009.469,65, il quadro economico complessivo del progetto esecutivo è stato indebitamente ridotto ad € 85.091.993,00 e ciò nonostante venisse riconosciuto nello stesso quadro un aumento di 2.000.000,00 di euro di lavori rispetto al progetto definitivo.

Ad opera ormai ultimata il Soggetto Attuatore ha proceduto in sede di approvazione postuma del progetto esecutivo a ridurre unilateralmente gli importi dovuti, il tutto sulla scorta di un'interpretazione decisamente singolare del D.L. 39/2009 avente ad oggetto l'invito alla rinegoziazione delle maggiorazioni previste dal contratto per le lavorazioni eseguite dalle Imprese dopo la data del 28/02/2009.

L'articolo 17 del riferito decreto-legge, infatti, presuppone la regolare attività di contabilizzazione dei lavori da parte del Committente, e non può essere invocato per “cristallizzare” gli effetti di situazioni, come quelle in esame,



gravemente irregolari: ovvero l'acclarata mancata contabilizzazione di tutti i lavori effettivamente eseguiti alla data del 28 febbraio 2009 in seno al 5° SAL ed il relativo ritardato riconoscimento in seno al 6° SAL.

Gli effetti del citato decreto non possono quindi essere invocati nei confronti delle lavorazioni effettivamente eseguite dall'Impresa alla data del 28/02/2009 e che, per il comportamento indebito dello stesso Soggetto Attuatore, non sono state regolarmente contabilizzate dal RUP in seno al 5° SAL. Al fine di evidenziare l'illegittimità dell'attività posta in essere dal Soggetto Attuatore è sufficiente considerare che in data 12.02.2009 quest'ultimo autorizzava il RUP alla contabilizzazione dei lavori solo "sino alla concorrenza delle somme previste nel contratto in essere", prescindendo quindi dall'entità della produzione effettivamente maturata e delle lavorazioni realmente eseguite a quella data.

Tale è quindi la ragione per la quale la Committente è stata costretta, successivamente, ad emettere un 6° SAL per lavori eseguiti pur sempre al 28/02/2009; ovverosia per tenere in considerazione tutte quelle lavorazioni di cui il Soggetto Attuatore aveva illegittimamente impedito la relativa contabilizzazione.

Conferma dell'illegittimità ed erroneità del quadro economico posto a base dell'approvazione del progetto esecutivo del terzo lotto approvato dal Soggetto Attuatore in data 9 settembre 2009 è dato detrarre dal fatto, invero significativo, che di recente l'esponente ha appreso di un differente trattamento riservato dal Soggetto Attuatore alle Imprese affidatarie degli altri lotti funzionali alla realizzazione e completamento delle infrastrutture necessarie per ospitare il "Grande evento" della "presidenza Italiana del G8" (LOTTO 1 - CO.GE.CAL. S.r.l. - Interventi propedeutici Capo Vaticano e nucleo ambulatori area arsenale; LOTTO 2 - PELLEGRINI S.r.l. - Ristrutturazione, adeguamento impianti aree marina militare; LOTTO 4 - MADDALENA S.c.a.r.l. - Palazzo conferenza e area delegati; LOTTO 5 - ARSENALE S.c.a.r.l. - Realizzazione residenza Arsenale (albergo 2); LOTTO 6 - IMATEC S.c.a.r.l.- Servizi di supporto e ristrutturazione Stecca Arsenale; LOTTO 7 - IMPRESA PIETRO CIDONIO S.p.A. - Adeguamento porto Arsenale, bacino e ricettività marittima; LOTTO 22 - OPERE PUBBLICHE



S.p.A. - Nuovo impianto di depurazione e potabilizzazione per l'isola di La Maddalena).

Risulta infatti che nel quadro economico dei progetti esecutivi relativi a questi ultimi lotti (il cui numero progressivo e temporale degli stati di avanzamento corrisponde a quelli del III° Lotto), il Soggetto Attuatore non ha inteso applicare gli effetti del D.L. 39/2009 all'importo delle lavorazioni contabilizzate in seno al 6° SAL., ma ha correttamente riconosciuto i corrispettivi contrattualmente dovuti per le maggiorazioni a tutte le lavorazioni effettivamente realizzate alla data del 28/02/2009 prescindendo dalla data della relativa attività di contabilizzazione.

Con la presente riserva l'impresa, evidenziata per le ragioni che precedono l'illegittimità dell'approvazione postuma del progetto esecutivo nonché l'erroneità del quadro economico del progetto esecutivo posto a fondamento della contabilità finale dei lavori, richiede pertanto il riconoscimento della somma di € 2.735.525,89 dovuta a titolo di maggiorazione per le tutte le lavorazioni effettivamente eseguite su più turni e di premio di produzione alla data del 28/02/2009; importo indebitamente decurtato, in asserita applicazione dell'articolo 17 del D.l. 39/09, dal Soggetto attuatore all'atto dell'illegittima approvazione postuma del quadro economico del progetto esecutivo”.

Sul punto, il Tribunale non può che condividere le considerazioni espresse dal C.T.U., che ha così argomentato: “A parere del sottoscritto C.T.U. la riserva è senza dubbio fondata, perché come anche affermato dal D.L. nelle sue controdeduzioni, la produzione registrata alla data del 28/02/09 è quella indicata al S.A.L. n. 6, e non solo quella indicata al S.A.L. n. 5, il cui valore era stato limitato su disposizione del Soggetto Attuatore, per evitare di registrare contabilmente un valore superiore a quello indicato nel contratto iniziale. L'assestamento della contabilità per lavori eseguiti a tutto il 28/02/09 é stato eseguito con il S.A.L. n. 6, emesso il 30/06/09 dopo la firma dell'atto aggiuntivo (che innalzava il valore contrattuale delle opere); ma ciò non toglie che il valore delle opere eseguite al 28/02/09 fosse quello indicato nel S.A.L. n. 6, e non quello del S.A.L. n. 5 che era stato fittiziamente limitato solo per non eccedere il valore originale contrattuale delle opere. Il quadro economico del progetto esecutivo



doveva quindi essere redatto esattamente come sostiene l'Impresa nella sua riserva”.

Pertanto, alla luce di quanto sopra, all'attrice, per il titolo indicato, può riconoscersi l'importo di euro **2.735.525,89**.

RISERVA n. 90

L'attrice ha così esplicito la sua richiesta: *“L'Impresa ha iscritto la presente riserva in considerazione di quanto richiesto dall'Ente Appaltante nel certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 30.5.2009, ovvero che tutti i fabbricati fossero mantenuti sotto sorveglianza in virtù della segretezza e riservatezza dei luoghi e gli impianti in perfetto stato d'uso e manutenzione con tecnici specializzati per competenze elettriche, meccanici e speciali. Detti maggiori oneri che l'Impresa ha dovuto sostenere dalla data di ultimazione dei lavori alla data di sottoscrizione del certificato di collaudo a causa della ritardata presa in consegna delle opere e del ritardato collaudo, assommavano (per i tecnici specializzati, servizio di vigilanza e guardiana diurno e notturno, energia elettrica, acqua, carburanti centrale termica, disinfestazioni locali impianti, materiali di consumo e interventi specialistici) a quella data a € 450.000,00, salvo ulteriori aggiornamenti all'atto della definitiva consegna dell'opera all'ente proprietario.*

Con la sottoscrizione del verbale di presa in consegna delle opere del 28.5.2010 la riserva veniva aggiornata al complessivo importo di € 600.000,00, oltre a rivalutazione monetaria e interessi anche compensativi fino al soddisfo. 3.88.1)”

La riserva è legata ai maggiori oneri sopportati fino alla data di riconsegna delle opere eseguite al Committente.

Per gli stessi motivi riferiti in occasione dell'esame della precedente riserva n. 82, la riserva è fondata, anche alla luce della richiesta riportata nel verbale di ultimazione dei lavori.

In analogia a quanto riferito per la quantificazione della somma riconoscibile per la riserva n. 82, e sulla base degli stessi presupposti estimativi, all'appaltatrice, per il titolo indicato, può riconoscersi l'importo di euro **261.253,52**.



Ritiene, invece, il Tribunale - discostandosi, sul punto, dalle conclusioni del C.T.U. - che vada disattesa la pretesa oggetto della **riserva n. 85**.

Con la cennata riserva - integrante un aggiornamento della riserva n. 4 - la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. ha lamentato la *“mancata percezione e sottostima degli oneri della sicurezza”*.

Dai conteggi effettuati dalla appaltatrice è desumibile che le richieste oggetto delle riserve di cui sopra riposano sul presupposto che la quantificazione degli oneri della sicurezza debba essere operata tenendo conto anche delle varie maggiorazioni contrattualmente previste.

Ritiene, tuttavia, il Tribunale che una pretesa di tal fatta sia del tutto immeritevole di seguito.

Invero - come condivisibilmente evidenziato dal C.T.U. - *“il criterio di calcolo degli Oneri della Sicurezza, riferito al 5% del solo valore dei lavori senza applicazione delle tre maggiorazioni contrattuali, era noto all’Impresa sin dal bando di gara e dal contratto sottoscritto tra le parti, poiché tutti gli importi indicati evidenziavano questo aspetto. Pertanto la pretesa in questione è in contrasto con le pattuizioni contrattuali, che non hanno mai previsto l’applicazione delle maggiorazioni per lavori sull’isola, per lavorazioni su tre turni, e per premio di accelerazione, anche agli oneri della sicurezza”*.

A parere del Tribunale, poi, il tenore della richiesta di parte attrice e le specifiche ragioni a fondamento della stessa valgono ad escludere la possibilità di riconoscere, in dipendenza delle riserve nn. 4 e 85, la somma indicata dal C.T.U. e che lo Stesso ha quantificato sulla scorta di parametri ed in base ad una causale sostanzialmente diversa da quella specificamente desumibile dal testo delle riserve all’attenzione.

Quanto, poi, alle **riserve nn. 1, 2, 3 ed 80** va rilevato che - per quanto sostanzialmente incontestato tra le parti - le stesse sono state abbandonate.

Infine, con riferimento alle ulteriori riserve iscritte e coltivate dalla società appaltatrice, ritiene il Tribunale che le stesse, per le condivisibili ragioni e



valutazioni di ordine squisitamente tecnico svolte dal C.T.U. nell'elaborato in atti – cui si rinvia - devono ritenersi immeritevoli di seguito.

In conclusione, dunque, le domande avanzate dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. possono trovare accoglimento solo parziale.

Segnatamente, risultano fondate – ancorché nei limiti sopra esposti – le sole riserve nn. 6, 11, 12, 16, 37, 38, 40, 41, 44, 45, 79, 82, 83, 84, 86, 88 e 90, per un valore complessivo di **euro 6.654.267,63**.

Pertanto, considerato che la C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. aveva già ricevuto acconti per euro 86.574.078,75, a fronte di un importo netto dei lavori indicato nello Stato finale in euro 85.077.102,85, alla Stessa è dovuto il residuo importo di **euro 5.157.291,73**.

Sull'importo di cui sopra vanno, poi, corrisposti gli interessi al tasso legale e con decorrenza dalla data della domanda.

Invero - come anche di recente ribadito dalla Suprema Corte - *“in tema di appalto di opere pubbliche, la riserva della quale l'appaltatore è onerato al fine di evitare la decadenza da domande di ulteriori compensi, indennizzi o risarcimenti, richiesti in dipendenza dello svolgimento del collaudo, non assurge ad atto di costituzione in mora, con la conseguenza che gli interessi sulle somme effettivamente dovute da parte della P.A. vanno liquidati con decorrenza dalla data della domanda introduttiva del giudizio, quale unico momento all'uopo rilevante, in quanto è allo stesso appaltatore consentito di attivarsi per la relativa proposizione”* (Cass. Civ., Sez. I, 30 settembre 2016, n. 19604).

Ritiene, poi, il Tribunale che non possa darsi seguito alle domande risarcitorie avanzate dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale.

Segnatamente, priva di pregio è la richiesta di risarcimento del cd. “danno finanziario”, posto che la Stazione appaltante non era certo obbligata ad aderire al *decisum* della Commissione di Accordo Bonario e considerato, per altro verso, che appariva ed appare non priva di fondamento la scelta della medesima parte di non dar seguito a tale *decisum*, atteso l'esito del presente giudizio (nel quale il dovuto in favore dell'attrice è stato liquidato in importo ben minore).



Parimenti immeritevoli di seguito risultano le ulteriori domande risarcitorie avanzate dalla C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A. unipersonale, anche in considerazione del fatto che gli elementi di giudizio offerti non risultano idonei a provare, nell'*an* e nel *quantum*, il pregiudizio asseritamente sofferto e, soprattutto, il nesso eziologico tra lo stesso e “la condotta” addebitata alla parte convenuta.

Ritiene, poi, il Tribunale che vada rigettata la domanda avanzata dalla parte convenuta in via riconvenzionale, e volta ad ottenere la restituzione della somma di euro 1.496.975,90; invero, la domanda in questione riposa sul presupposto che alla società attrice spettasse e spetti un corrispettivo di complessivi euro 85.077.102,85, a fronte del maggior importo di euro 86.574.078,75 in concreto corrisposto.

Pertanto, acclarato il maggior credito dell'appaltatrice - anche in forza della “rettifica” di taluni dei prezzi unilateralmente ridotti dalla stazione appaltante, non può che disattendersi la cennata domanda di ripetizione di indebito.

Alla soccombenza consegue la condanna della parte convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali, come liquidate in dispositivo, tenendo conto della natura e del valore della causa, del numero e del rilievo delle questioni affrontate nonché delle attività processuali effettivamente espletate e documentate in atti, e facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014.

Va, altresì, posto in via definitiva a carico della parte convenuta il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto.

Ritiene, infine, il Tribunale che sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese processuali nei rapporti con la terza intervenuta, anche in ragione della condotta processuale della stessa e del contributo minimo recato in merito alle questioni dedotte in lite.

P.Q.M.

Il Tribunale di Roma – Sezione specializzata in materia d'impresa, come sopra composto, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al N. 2884/2013 R.G., così provvede:



- In parziale accoglimento delle domande di parte attrice, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di Missione al pagamento, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., della complessiva somma di euro **euro 5.157.291,73.**

- Rigetta ogni altra domanda proposta dall'attrice in via principale.

- Rigetta la domanda restitutoria spiegata dalla parte convenuta in via riconvenzionale.

- Condanna la parte convenuta alla rifusione, in favore della C.G.F. Costruzioni Generali S.p.A., delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi euro 67.959,00 – di cui euro 2.959,00 per spese vive ed euro 65.000,00 per compensi professionali – oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

- Pone in via definitiva a carico della parte convenuta il pagamento del compenso in favore del C.T.U., come liquidato con separato decreto.

- Dispone la compensazione delle spese processuali nei rapporti tra la parte convenuta e la terza intervenuta.

Così deciso, in Roma, nella Camera di Consiglio del il 24 settembre 2019.

Il Giudice estensore

Clelia Buonocore

Il Presidente

Giuseppe Di Salvo

